



SET INFORMATIVO CASA E FAMIGLIA

**Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari**

Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

**Questo Set Informativo, contenente: DIP – Documento informativo precontrattuale,
DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione,
Informativa Privacy e MUP – Modulo Unico Precontrattuale,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o,
dove prevista, della Proposta di Assicurazione.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.


MAPFRE

Edizione 05 ottobre 2026

Contratto di Assicurazione Ramo Danni



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Impresa di Assicurazioni Prodotto: Casa e Famiglia

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) numero 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al numero 1.00134, del Registro delle imprese assicurative IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa Polizza ti assicura in caso di danni materiali e diretti subiti dalla casa, di proprietà o in locazione, e per la responsabilità civile della vita privata. Entrambe le garanzie sono acquistabili separatamente. Puoi ampliare la copertura assicurativa con le garanzie aggiuntive offerte a protezione dei tuoi beni e del tuo patrimonio, per la Tutela Legale e per beneficiare di servizi di assistenza per la casa e la vita privata.



Che cosa è assicurato?

✓ **Danni al Fabbricato:** copre i danni materiali e diretti subiti dall'abitazione di proprietà o in locazione all'Assicurato, **nei limiti della Somma assicurata e di sotto limiti previsti**, a seguito di:

- **Incendio e Rischi accessori** (Fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, Onda sonora, Caduta di ascensori o montacarichi, Sviluppo di fumi, gas e vapori, Fenomeno elettrico, Urto di veicoli stradali, Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o un altro evento assicurato)
- **Danni da acqua condotta**
- **Eventi atmosferici**
- **Sovraccarico di Neve**
- **Eventi Socio-Politici**

Per tutti gli eventi sopra elencati sono coperte anche le **spese aggiuntive** per: demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro; trasferimento e/o soggiorno in albergo; onorari per periti, consulenti, ingegneri e architetti; oneri di urbanizzazione; spese per mancato godimento dei locali.

✓ **Responsabilità Civile Vita Privata:** copre l'Assicurato per:

- danni involontariamente causati a Terzi nello svolgimento delle attività inerenti alla vita privata (attività del tempo libero, attività sportive amatoriali, committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della propria abitazione, conduzione dei locali adibiti facenti parte della propria abitazione principale o secondaria, intossicazione o avvelenamento derivanti da cibi e bevande consumate in casa dell'Assicurato);
- infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro domestico in regola con gli obblighi assicurativi di legge (escluse le malattie professionali) e per i danni derivanti da morte o lesioni non causati da infortuni sul lavoro;
- azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12.06.1984 numero 222.

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000** e opera anche a favore del coniuge e convivente more uxorio dell'Assicurato e dei parenti e affini che convivono con lui stabilmente.

Con pagamento di premio aggiuntivo, è possibile aggiungere le seguenti **Garanzie opzionali**: Spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua; Danni al Contenuto; Furto; Gioielli e Preziosi Scippo e Rapina; Responsabilità Civile Animali Domestici; Responsabilità Civile del Proprietario; Responsabilità Civile dell'Affittuario; Responsabilità Civile Incendio; Assistenza Casa; Infortuni domestici e del tempo libero; Assistenza vita privata; Tutela Legale.



Che cosa non è assicurato?

Danni al Fabbricato: non sono coperti:

- ✗ **L'area su cui è costruito il Fabbricato;**
- ✗ **Fabbricati senza abitabilità o agibilità edilizia;**
- ✗ **Fabbricati adibiti ad usi diversi da abitazione civile;**
- ✗ **Fabbricati in cui più di 1/3 della superficie complessiva è adibita ad usi diversi da abitazioni civili, uffici e studi professionali;**
- ✗ **Fabbricati in cui le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne sono costruiti con materiali combustibili;**
- ✗ **Opere di abbellimento fisse, anche d'arte, di valore singolo superiore a € 5.000.**

Responsabilità Civile Vita Privata, del Proprietario, RC Incendio, Animali domestici: non sono considerati Terzi:

- ✗ **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, qualsiasi altro loro parente o affine convivente;**
- ✗ **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono danni in occasione di lavoro o servizio.**



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Danni al Fabbricato non copre i danni:

- ! occorsi ad abitazioni in multiproprietà, B&B, attività legate alla ricezione di ospiti, ad abitazioni date in locazione;
- ! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei loro conviventi o familiari;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ! determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale;
- ! verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! determinati da atti di terrorismo;
- ! alle piante.

La garanzia Responsabilità Civile Vita Privata non copre i danni:

- ! inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi o di altre attività retribuite;
- ! derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ! subiti dalle persone che partecipano ai lavori nel caso di committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali che costituiscono l'Abitazione principale e secondaria;
- ! ai modelli nella pratica del modellismo;

- ! da esercizio dell'attività venatoria; da uso e possesso di armi;
- ! da furto;
- ! derivanti dalla proprietà e conduzione di qualsiasi animale, se non è operante l'estensione di garanzia Animali Domestici;
- ! alle cose e animali in consegna o custodia dell'Assicurato; i danni causati da cani e gatti che l'Assicurato ha dato in custodia a Terzi;
- ! alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ! dalla circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore – o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri – e impiego di aeromobili;
- ! derivante dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo;
- ! derivanti da uso e proprietà di biciclette a pedalata assistita, skateboard, monopattini a motore e in genere, qualsiasi dispositivo a motore;
- ! derivanti da inquinamento ambientale;
- ! derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

Per le ulteriori limitazioni ed esclusioni delle singole garanzie si rinvia al “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo” – sezione “Ci sono limiti di copertura”.



Dove vale la copertura?

1. La garanzia Danni al Fabbricato ti copre in Italia
2. La garanzia Responsabilità Civile vita privata è operante per i danni che avvengono in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del Rischio e comunicare se esistono altre assicurazioni che coprono gli stessi rischi.

In corso di Contratto, devi comunicare qualsiasi cambiamento che comporti una modifica del Rischio assicurato e sei, successivamente alla decorrenza della Polizza, hai attivato altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.

In caso di Sinistro, devi farne denuncia a Verti entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento o da quando ne sei venuto a conoscenza, fornendo la documentazione richiesta, e dichiarare se vi sono altre coperture assicurative automatiche o cumulative per gli stessi rischi.



Quando e come devo pagare?

Il Contratto si intende perfezionato con il pagamento del Premio. Il Premio, o la prima rata di Premio in caso di frazionamento, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Contratto.

Se è concesso il frazionamento del Premio, si applica una maggiorazione del premio compresa tra il 3% e 6% per il frazionamento semestrale; tra il 4% e 7% per il frazionamento trimestrale; tra il 5% e 8% per il frazionamento mensile. Le rate devono essere pagate entro le scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio è comprensivo di imposte, oltre che degli eventuali oneri connessi al frazionamento.

Puoi pagare il Premio con carta di credito o PayPal. L'addebito è automatico ed è effettuato 7 giorni prima della decorrenza del relativo periodo di copertura.

Il Premio è determinato per un periodo di assicurazione di un anno ed è dovuto per l'intero, anche in caso di frazionamento.

Il metodo di pagamento utilizzato per il pagamento del Premio è da intendersi autorizzato anche per il pagamento del Premio di rinnovo, con addebito automatico 3 giorni prima della data di scadenza indicata sulla Scheda di polizza. Entro lo stesso termine, puoi aggiornare il metodo di pagamento tramite l'area personale my Verti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza (data di decorrenza), se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato entro tale data. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del Premio.

L'Assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. In assenza di disdetta, l'Assicurazione si rinnova alle medesime condizioni e Massimali per un altro anno, e così per gli anni successivi.

Se il Contraente non paga il Premio di rinnovo, la copertura assicurativa è sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la Polizza?

Se ci ripensi, puoi disdire il Contratto entro 14 giorni di calendario dalla data di decorrenza della polizza. Verti, in assenza di sinistri, ti rimborsa l'intero Premio pagato per tutte le garanzie acquistate.

Per evitare il tacito rinnovo, devi inviare una comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza tramite posta elettronica semplice o certificata. Se il Contratto è vincolato a favore di Terzi, la disdetta deve essere inviata solo con Raccomandata A/R, unitamente al consenso scritto dell'ente vincolante.

In corso di Polizza, è possibile disdire il contratto nei seguenti casi:

- vendita dell'immobile o cessazione della locazione. Per tutte le garanzie, Verti ti rimborsa la parte di Premio relativa la periodo residuo, escluse le imposte;
- dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dalla mancata accettazione dell'indennizzo proposto da Verti. Il Contratto cessa dopo 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di disdetta.

VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – www.verti.it – Telefono +39 02 21725 1 – Fax +39 02 21591058 – Email verti@pec.verti.it, solo per ricezione PEC – Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato – Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS numero 1364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 dell'11/12/99, iscritta al Registro delle Imprese assicurative IVASS numero 1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

Assicurazione Ramo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Casa e Famiglia

Edizione: 05 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento disponibile)



Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società: Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); telefono +3902217251; sito internet: www.verti.it e-mail: informazioni@verti.it PEC: verti@pec.verti.it Verti Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo MAPFRE ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00134 Sezione I. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 146,0 milioni di euro e il risultato economico è una perdita d'esercizio pari a 9,5 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è 186,2%, come da Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet: www.verti.it.

Al Contratto si applica la legge italiana

PRODOTTO CASA E FAMIGLIA



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, con pagamento di Premio aggiuntivo è possibile acquistare le seguenti garanzie:

- ✓ **Spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua:** copre le spese di ricerca, riparazione o sostituzione dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti, se necessarie. Sono altresì ricomprese le spese sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato. La garanzia è prestata nei limiti del **Massimale di € 2.500 per Sinistro e può essere acquistata solo in abbinamento alla garanzia Danni al Fabbricato.**
- ✓ **Danni al Contenuto:** la garanzia opera per gli stessi eventi coperti dalla garanzia Danni al Fabbricato e assicura: il mobilio e l'arredamento in genere; i Preziosi, gioielli, oggetti d'oro/argento/platino, carte valori, titoli di credito, pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte con il **massimo di indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto**; denaro contante, con il **massimo di indennizzo di € 1.500**. È coperto anche il contenuto delle pertinenze e il vestiario, oggetti personali e Preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari nei Locali di villeggiatura con il **limite di indennizzo di € 500 per singolo oggetto e per un Massimale pari al 10% della Somma assicurata. Per ogni oggetto assicurato l'indennizzo non può superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del Sinistro.** La garanzia può essere acquistata con Massimale di € 5.000 o € 10.000 o € 20.000 o € 30.000 o € 40.000 o € 50.000 o € 75.000 e **solo in abbinamento alla garanzia Assistenza Casa. Per i danni causati eventi atmosferici con il limite di indennizzo pari al 10% del Massimale assicurato per la garanzia Danni al Contenuto.**
- ✓ **Furto del Contenuto:** copre il Furto del mobilio e arredamento, pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte con il **massimo di indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto**; il contenuto delle pertinenze e il vestiario, gli oggetti personali e i Preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari nei Locali di villeggiatura con il **limite di indennizzo di € 500 per singolo oggetto e per un Massimale pari al 10% della Somma assicurata.** Sono coperti anche i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti vandalici commessi dai ladri durante il Furto o la rapina; le spese per riparare i locali danneggiati durante il Furto o la rapina, nei limiti del **10% della Somma assicurata.** La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 5.000 o € 10.000 o € 15.000 o € 20.000 e solo in abbinamento alla garanzia Danni al Contenuto.**
- ✓ **Gioielli e Preziosi:** copre il Furto di Preziosi, gioielli, oggetti d'oro/argento/platino, carte valori, titoli di credito, denaro contante contenuti nell'abitazione di proprietà, nei limiti della **Somma assicurata e di € 500 per il denaro contante.** Sono coperti anche i Preziosi, denaro contante e valori nei Locali di villeggiatura con il **limite di indennizzo di € 500 per singolo oggetto e per un Massimale pari al 10% della Somma assicurata.** La garanzia può essere acquistata con Massimale di € 3.000 o € 5.000.
- ✓ **Scippo e Rapina:** copre pellicce, capi di abbigliamento e oggetto di ornamento personale, borse orologi, occhiali, telefoni, cellulari, smartphone, gioielli, oggetti d'oro/argento/platino, pietre preziose, carte valori, titoli di credito, a seguito di scippo, rapina, furto con destrezza o a seguito di malore. **Sono esclusi pc portatili, tablet e denaro contante. Per ogni oggetto assicurato l'indennizzo non può superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del Sinistro. La garanzia può essere acquistata con Massimale di € 1.500 o € 2.500.**
- ✓ **Responsabilità Civile vita privata:** copre i danni arrecati a Terzi in conseguenza di Sinistro verificatisi in relazione a fatti della vita privata con **esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.** La garanzia può essere acquistata con Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000.
- ✓ **Responsabilità Civile Animali Domestici:** copre i danni arrecati a Terzi dai gatti e cani di proprietà dell'Assicurato. La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 e solo in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.**
- ✓ **Responsabilità Civile Proprietario:** copre i danni arrecati a Terzi derivanti dalla proprietà dei locali assicurati, inclusi impianti fissi, ascensori, montacarichi di servizio, antenne, pannelli solari e fotovoltaici, tettoie, cancelli anche automatici, recinzioni, cortili, giardini, parchi, viali, strade, committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali assicurati, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori e i rischi inerenti ad alberi di alto fusto. La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000 e solo in abbinamento alla garanzia Danni al Contenuto.**
- ✓ **Responsabilità Civile dell'Affittuario:** copre i danni arrecati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato derivanti da incendio, esplosione e scoppio. La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000.**
- ✓ **Responsabilità Civile Incendio:** copre i danni arrecati a Terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio dei locali di proprietà o tenuti in locazione dall'Assicurato. La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000 e solo in abbinamento alla garanzia Danni al Contenuto.**
- ✓ **Assistenza casa:** presta servizi di assistenza per la ricerca e l'intervento di un professionista specializzato nella riparazione di danni o guasti. Ogni singola copertura che compone la garanzia dell'Assistenza casa prevede un Massimale dedicato. La garanzia può essere acquistata **solo in abbinamento alla garanzia Danni al Fabbricato.**
- ✓ **Infortuni domestici e del tempo libero:** copre gli infortuni subiti dall'Assicurato e dagli altri componenti del suo nucleo familiare nell'ambito domestico ed extraprofessionale e nello svolgimento delle attività domestiche. In caso di morte o lesioni la **Somma assicurata è di € 50.000.** Le spese mediche sono rimborsate nel limite massimo di € 1.000. La garanzia può essere acquistata **solo in abbinamento alla garanzia Danni al Fabbricato o alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.**
- ✓ **Assistenza Vita Privata:** presta servizi di assistenza a seguito di Incendio o Furto dell'abitazione assicurata e assistenza medica in caso di infortunio. Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza Vita Privata prevede un Massimale dedicato. La garanzia può essere acquistata **solo in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.**
- ✓ **Tutela Legale:** copre le spese legali, in sede stragiudiziale e giudiziale, per la tutela civile dell'Assicurato o la sua difesa penale in giudizio a seguito di incidente stradale con il veicolo assicurato. La garanzia è prestata con **Massimale di € 10.000** e può essere acquistata **solo in abbinamento alla garanzia Danni al Fabbricato o alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, sono esclusi i seguenti rischi:

Per le garanzie di Responsabilità Civile vita privata, Animali domestici, Proprietario e RC Incendio non sono considerati Terzi:

✗ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;

✗ le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono.

Per le garanzie Responsabilità Civile Vita Privata e Animali Domestici sono sempre esclusi i danni causati da cani appartenenti alle seguenti razze:

✗ American Amstaff, American Bulldog, American Bull Terrier, American Staffordshire, Boerboel, Briard, Bullmastif, Cane corso, Cane da montagna dei pirenei, Cane da pastore del Caucaso; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia Centrale; Cane da pastore di Ciarplanina; Cane della Serra da Estrela; Doberman, Doghi (o Dogue), Fila brasileiro, Mastino Napoletano, Mastino Tibetano, Perro, Pitbull, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, Tornjak, Tosa Inu giapponese.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, operano le seguenti ulteriori esclusioni e limitazioni delle coperture assicurative prestate.

Scoperti/Minimi e Franchigie, applicati per Sinistro: Puoi scegliere gli Scoperti, Minimi e le Franchigie da applicare in fase di preventivo ! **Danni al Fabbricato:** Franchigia € 0 o € 200 o € 400; ! **Spese di ricerca e riparazione guasto:** Franchigia € 0 o € 200 o € 400; ! **Furto al Contenuto – Gioielli e Preziosi – Scippo e Rapina:** Franchigia € 200 o € 400; ! **Responsabilità Civile per Animali Domestici – Proprietario – RC Incendio:** Franchigia € 0 o € 200 o € 400; ! **Responsabilità Civile Affittuario:** Franchigia € 200 o € 400; ! **Infortuni domestici e del tempo libero:** 5% sull'invalidità permanente. **L'Indennizzo è liquidato per la parte eccedente la Franchigia.**

Periodo di Carenza: Le garanzie **Furto del contenuto, Gioielli e Preziosi, Scippo e Rapina, se non presenti nella Polizza precedente senza interruzioni**, sono operative dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza.

Limitazioni Garanzia Danni al Fabbricato: Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti specifiche esclusioni:

Fenomeno elettrico: non sono coperti i danni causati: ! agli elettrodomestici e agli apparecchi elettronici; ! alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte dovuti ad usura, a manomissione; ! da imperizia e negligenza degli addetti ai servizi domestici; ! durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione; ! ai pannelli solari e/o fotovoltaici; ! da usura o manomissione o carenza di manutenzione; ! danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche dei quali deve rispondere per Legge o contratto il costruttore o fornitore (compreso il Locatore).

Acqua condotta: non sono coperti i danni causati da: ! usura o manomissione o carenza di manutenzione; ! umidità e stillicidio; ! rigurgito di fognature; ! demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato e degli impianti per ricercare ed eliminare la rottura di condutture installate all'esterno del Fabbricato; ! rottura di condutture a causa del gelo se sono interrate o in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Eventi atmosferici: non sono coperti i danni: ! derivanti da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; ! penetrazione di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua; ! rottura o rigurgito dei sistemi di scarico da gelo e neve; ! caduta di piante o alberi ad alto fusto; ! causati a tende e tendoni, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, intelaiature di sostegno; ! giardini e parchi privati.

Sovraccarico neve: non sono coperti i danni causati a: ! impermeabilizzazione; ! lucernari, vetrate e serramenti in genere, antenne, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

Caduta di ascensori e montacarichi: ! non sono coperti i danni derivanti da usura.

Urto di veicoli stradali: ! non sono coperti i danni derivanti da veicoli di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso.

Limitazioni operanti per la Garanzia Danni al Contenuto: Oltre ad applicarsi le stesse limitazioni della garanzia Danni al Fabbricato, non sono coperti: ! i veicoli a motore e i motori dei natanti; ! i danni causati da eventi atmosferici sono indennizzati nei limiti del 10% della Somma assicurata per la garanzia Danni al Contenuto.

Limitazioni comuni per le Garanzie Furto – Gioielli Preziosi – Scippo – Rapina: non sono coperti i danni: ! verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi e sommosse, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o sabotaggio; ! di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura; ! commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente o da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati, da persone che devono rispondere del fatto da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; ! avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno in cui l'Abitazione abituale contenente i beni assicurati rimane disabitata; ! causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Sinistro.

Limitazioni operanti solo per la Garanzia Furto: la copertura assicurativa non è operante se: ! i locali contenenti i beni assicurati non sono in muratura o in altri materiali di pari robustezza; ! l'apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, non è difesa per tutta la sua estensione da inferriate o da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; ! In caso di furto con la sola rottura di vetro non antisfondamento, l'indennizzo è limitato al 20% del danno accertato e detratta la Franchigia.

Limitazioni operanti solo per le Garanzie Scippo e Rapina: la copertura assicurativa non è operante se: ! i beni assicurati non sono indossati o a portata di mano dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi, al momento del Sinistro; ! La copertura assicurativa è prestata solo entro i confini italiani.

Limitazioni operanti per la Garanzia Responsabilità Civile Animali Domestici: valgono le stesse limitazioni della Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.

Limitazioni operanti per la Garanzia Responsabilità Proprietario: non sono coperti i danni: ! inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi o di altre attività retribuite; ! derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel fabbricato assicurato; ! derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni; da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; ! a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ! da uso e possesso di armi; ! da furto; ! causati da usura o manomissione o carenza di manutenzione.

Limitazioni operanti per la Garanzia Responsabilità Civile Affittuario: non sono coperti i danni: ! causati con dolo dell'Affittuario, dell'Assicurato o del Contraente; ! inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi o di altre attività retribuite; ! derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel fabbricato assicurato; ! derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni; ! da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; ! a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ! da uso e possesso di armi; ! da furto; ! causati da usura o manomissione o da carenza di manutenzione; ! derivanti da inquinamento ambientale.

Limitazioni operanti per la Garanzia Responsabilità Civile Incendio: non sono coperti i danni: ! derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto; ! derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni; ! derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise; ! inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; ! a cose che l'Assicurato abbia in custodia o in consegna; ! a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ! in seguito a furto; ! causati con dolo dell'assicurato o del Contraente; ! causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione; ! da uso e possesso di armi.

Limitazioni operanti per la Garanzia Infortuni domestici e tempo libero: non sono coperti gli infortuni conseguenti a: ! sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) e partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche e relative prove ed allenamenti; ! partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove per attività sportiva a livello professionistico o internazionale o tale da rendere l'impegno prevalente a qualsiasi altra occupazione; ! guida di veicoli e natanti a motore; ! viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio; ! discipline sportive anche se a carattere ricreativo quali: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guido-slitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping; ! stato di ubriachezza; ! uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; ! delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo; ! operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio; ! inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra; ! stato di guerra, quando l'Assicurato si trova già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici o si sia recato volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche; ! trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); ! contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che siano nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico; ! durante attività lavorative e professionali. ! Non sono inoltre coperte dalla garanzia: gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini; soggetti con età superiore ai 75 anni di età.

Limitazioni operanti per la Garanzia Tutela Legale

Carenza: Per le controversie contrattuali, la garanzia opera decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza.

Esclusioni: La garanzia non opera per: ! vertenze relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; ! in materia fiscale ed amministrativa; ! fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; ! vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; ! controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili; ! fatti dolosi delle persone assicurate; ! fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; ! qualsiasi spesa originata dalla costituzione di Parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; ! nell'ambito della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria; ! controversie derivanti dalla proprietà o guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge; ! qualsiasi caso assicurativo inerente all'attività lavorativa o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; ! locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'immobile assicurato; ! controversie relative a compravendita, contratti di locazione, permuta di immobili e loro costruzione ex novo, con esclusione delle controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; ! controversie con Verti.

Limitazioni operanti per le Garanzie Assistenza Casa e Vita Privata: Le prestazioni non sono dovute in conseguenza e per effetto di: ! guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! fatti avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo o colpa grave dell'Assicurato; ! suicidio o tentato suicidio; ! cattiva o mancata manutenzione o alterazione o modifica degli impianti rispetto a quanto precedentemente installato e certificato; ! rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa; ! interventi su impianti non a norma e/o che possono mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla Compagnia; ! interventi su impianti/apparati in garanzia; ! interventi su ambienti esterni all'Abitazione dell'Assicurato (ad esempio giardino, terrazzo, balcone, chiostro, cantina, garage, parcheggio e zone condominiali); ! interventi su Abitazioni non adibite al solo uso domestico; ! interventi su impianti/elettrodomestici/attrezzature destinati ad uso professionale; ! interventi su impianti a uso collettivo/installazioni collettive/ impianti condominiali; ! interventi per danni/rischi presenti prima della stipula del contratto o danni intenzionalmente causati o dovuti a mancata manutenzione; ! rilascio di certificazioni; ! interventi su malfunzionamenti/danni causati dal fornitore e/o distributore di acqua/gas/elettricità (ad esempio mancata erogazione dei servizi); ! circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico alla popolazione civile (ad esempio limitazioni di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e aereo).

Limitazioni operanti solo per la Garanzia Assistenza Casa:

Intervento idraulico e Interventi di emergenza per danni da acqua: sono esclusi dalla Prestazione: ! allagamenti, infiltrazioni o mancanza d'acqua dovuti a guasti, otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno ad elettrodomestici, rottura delle tubature esterne dell'edificio o dovuti a negligenza dell'Assicurato; ! mancato scarico delle acque nere dovuto a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Intervento elettricista: sono esclusi dalla Prestazione: ! corto circuito provocato da imperizia o negligenza dell'Assicurato; ! interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; ! guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che intendono tutelare uno o entrambi i seguenti beni:

- la propria abitazione da eventuali danni;
 - il proprio patrimonio da danni causati involontariamente a terzi dal proprio nucleo familiare e/o dai propri animali domestici.
- Le garanzie opzionali possono essere selezionate solo da determinati clienti in coerenza con il mercato di riferimento di appartenenza.



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della Polizza tramite www.verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it. In alternativa, invia una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di Polizza, il numero di preventivo o di Sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito www.lvass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. **Il termine massimo per il riscontro al reclamo è 45 giorni.**

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 0642133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: – all'arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile; oppure – al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, numero 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, numero 98). La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net . Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale	Imposta sul Premio: Incendio del Fabbricato e del Contenuto: 22,25%; Furto del Contenuto, Gioielli e Preziosi, Scippo e Rapina: 22,25%; Responsabilità Civile vita privata, RC Animali domestici, RC Proprietario, RC Affittuario, RC Incendio: 22,25%, Infortuni domestici e del tempo libero: 2,5%, Assistenza casa e Vita privata: 10%, Tutela Legale: 21,25%.
----------------------------	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Presentazione

Presentazione

Il Prodotto Casa e Famiglia di Verti è una Polizza multirischi di tipo individuale rivolta a tutti coloro che desiderano proteggere un'abitazione di proprietà, abituale o saltuaria, oppure l'abitazione tenuta in locazione nonché tutelarsi per i danni arrecati a Terzi dalle persone che vi risiedono.

Il Prodotto offre anche una copertura completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.

È possibile assicurarsi acquistando una o più delle seguenti coperture: Danni al Fabbricato e al suo Contenuto, Scippo, Furto e Rapina, Infortuni domestici e del tempo libero, Assistenza Casa, Assistenza vita privata, Tutela Legale.

L'offerta delle garanzie e la possibilità di acquistarne più di una è subordinata a una serie di condizioni (per esempio: essere proprietari che dimorano stabilmente o saltuariamente nell'abitazione assicurata o affittuario dell'abitazione in cui si vive; sono esclusi dalla copertura assicurativa le abitazioni cedute in affitto).

Il presente Set Informativo illustra le caratteristiche del Prodotto Casa e Famiglia ed è composto da:

- **DIP (Documento Informativo Precontrattuale):** che spiega in modo sintetico cosa è Assicurato e cosa non lo è, la validità della copertura e le modalità di pagamento
- **DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo):** che spiega più in dettaglio rispetto al DIP, le prestazioni offerte e fornisce anche informazioni generali su Verti
- **Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario:** che contengono l'insieme delle norme che regolano questo Prodotto.

All'interno di questo documento trovi anche:

- **Informativa al Trattamento dei dati Personali**
- **MUP (Modulo Unico Precontrattuale)**

che contiene tutte le informazioni precontrattuali previste dal Codice delle Assicurazioni Private e che sono relative al Distributore del Prodotto Casa e Famiglia di Verti.

Nella stesura di questo documento abbiamo utilizzato alcuni elementi grafici e una formattazione del testo che ti aiutano nella lettura e che facilitano la comprensione delle informazioni:



PER RICORDARTI DI FARE QUALCOSA



PER CHIARIRE CONCETTI IMPORTANTI

- **box esplicativi e diversi esempi;**
- **grassetto di colore nero**, per dare risalto alle informazioni che devi leggere con più attenzione perché hanno un particolare impatto su di te, come, ad esempio, le esclusioni e le limitazioni;
- utilizzo della parola **(!) AVVERTENZA** per richiamare la tua attenzione su particolari regole.

Infine, sempre, per agevolarti nella lettura, nell'Allegato 1 trovi una sintesi delle prestazioni offerte da questo Prodotto.

(!) AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa presentazione illustra il Prodotto Casa e Famiglia in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste all'interno del Set Informativo.



Sommar

Presentazione	1
Glossario	5
1. Norme generali	8
1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia	8
1.2. Modalità del pagamento del Premio	8
1.3. Invio documentazione e comunicazioni	9
GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI	9
1.4. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro	9
1.5. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro	9
1.6. Presenza di altre assicurazioni	9
1.7. Aggravamento di rischio	9
1.8. Clausola di Tacito Rinnovo	10
MODIFICHE AL CONTRATTO	10
1.9. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (Diritto di ripensamento)	10
1.10. Risoluzione del Contratto	10
1.11. Recesso in caso di Sinistro	10
1.12. Disdetta del Contratto	10
1.13. Reclami	11
1.14. Regime fiscale	11
DISPOSIZIONI DI LEGGE	11
1.15. Oneri fiscali e di Legge	11
1.16. Foro competente	11
1.17. Sanction clause	12
1.18. Rinvio alle norme di legge	12
1.19. Termine di prescrizione	12
2. Danni al Fabbricato e al suo Contenuto	13
SEZIONE DANNI AL FABBRICATO	13
2.1. Beni assicurati	13
2.2. Limitazioni relative ai Danni al Fabbricato	13
2.3. Eventi assicurati	13
2.3.1. Incendio e Rischi accessori	13
2.3.2. Danni da acqua condotta	14
2.3.3. Eventi atmosferici	14
2.3.4. Sovraccarico neve	14
2.3.5. Eventi Socio-Politici	14
2.4. Indennità aggiuntive	14
2.5. Esclusioni relative alla Sezione Danni al Fabbricato	14
2.6. Modalità di indennizzo	15
SEZIONE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI D'ACQUA	15
2.7. Beni assicurati	15
2.8. Eventi assicurati	15
2.9. Esclusioni relative alla Sezione Spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua	16
SEZIONE DANNI AL CONTENUTO	16
2.10. Beni assicurati	16
2.11. Limitazioni relative ai Danni al Contenuto	16
2.12. Eventi assicurati per i Danni al Contenuto	16
2.13. Esclusioni relative ai Danni al Contenuto	16
2.14. Modalità di indennizzo	16
SEZIONE RC INCENDIO	17
2.15. Esclusioni relative alla Sezione RC Incendio	17



3. Furto, scippo e Rapina	18
3.1. Periodo di carenza	18
SEZIONE FURTO DEL CONTENUTO	18
3.2. Beni assicurati	18
3.3. Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione a chiusura dei locali	18
3.4. Eventi assicurati	18
3.5. Indennità aggiuntive	19
3.6. Esclusioni relative alla Sezione Furto	19
SEZIONE GIOIELLI E PREZIOSI	19
3.7. Beni assicurati	19
3.8. Eventi assicurati	19
3.9. Esclusioni	19
SEZIONE SCIPPO E RAPINA	19
3.10. Beni assicurati	19
3.11. Eventi assicurati	20
3.12. Esclusioni	20
3.13. Modalità di indennizzo	20
4. Responsabilità Civile	21
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA	21
4.1. Oggetto della garanzia	21
4.2. Limitazioni	21
4.3. Responsabilità Civile verso Addetti ai servizi domestici	21
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI	22
4.4. Oggetto della garanzia	22
4.5. Esclusioni comuni alle Sezioni Responsabilità Civile della vita privata e Responsabilità Civile Animali domestici	22
4.6. Estensione territoriale	23
4.7. Limitazioni	23
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO	23
4.8. Oggetto della garanzia	23
4.9. Esclusioni	23
4.10. Limitazioni	24
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AFFITTUARIO	24
4.11. Periodo di carenza	24
4.12. Oggetto della garanzia	24
4.13. Esclusioni	24
5. Assistenza Casa	25
5.1. Sezione norme generali	25
5.2. Esclusioni	25
5.3. Estensione territoriale	26
5.4. Invio di un idraulico per interventi di urgenza	26
5.5. Invio di un elettricista per interventi in urgenza	27
5.6. Invio di un termoidraulico per interventi di urgenza	27
5.7. Invio di un fabbro per interventi in urgenza	27
5.8. Invio di un tapparellista per interventi in urgenza	27
5.9. Invio di un vetraio per interventi in urgenza	27
5.10. Sanificazione di frigoriferi	27
5.11. Invio di un sorvegliante	28
5.12. Ripristino abitazione	28
5.13. Interventi di emergenza per danni da acqua	28
5.14. Veicolo per trasferimento di mobili	28
5.15. Trasloco	29
5.16. Intervento di un artigiano tuttodore	29
5.17. Cosa fare in caso di sinistro	29



6. Garanzia Infortuni domestici e del tempo libero	30
6.1. Oggetto	30
6.2. Esclusioni	30
6.3. Criteri di indennizzabilità	30
6.4. Indennizzo in caso di morte	31
6.5. Indennizzo in caso di invalidità permanente	31
6.6. Controversie – Arbitrato	32
7. Assistenza vita privata	33
Definizioni	33
7.1. Sezione norme generali	33
7.2. Esclusioni	34
7.3. Estensione territoriale	34
7.4. Effetti personali in caso di emergenza	34
7.5. Spese d'albergo	34
7.6. Rientro anticipato	35
7.7. Consultant service – “Concierge”	35
7.8. Assistenza medica telefonica generica	35
7.9. Video consulto medico	35
7.10. Consegna medicinali e/o articoli sanitari a domicilio	35
7.11. Invio di un medico generico a domicilio	36
7.12. Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio	36
7.13. Invio collaboratrice familiare a domicilio	36
7.14. Verti Casa Assistenza	36
7.15. Cosa fare in caso di Sinistro	37
8. Tutela Legale	38
8.1. Oggetto dell'Assicurazione	38
8.2. Limitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione	38
8.3. Esclusioni	38
8.4. Soggetti assicurati	39
8.5. Estensione territoriale	39
8.6. Insorgenza del caso assicurativo	39
8.7. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	40
8.8. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	40
8.9. Gestione del caso assicurativo	40
8.10. Recupero di somme	41
8.11. Prestazioni fornite	41
9. Sezione Sinistri	42
9.1. Norme per la denuncia dei Sinistri	42
9.2. Valutazione del danno	42
9.3. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	43
9.4. Titoli di Credito	43
9.5. Raccolte e collezioni	43
9.6. Esagerazione dolosa del danno	43
9.7. Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto	43
9.8. Recupero delle cose rubate	43
9.9. Pagamento di indennizzo	44
9.10. Limite massimo di indennizzo	44
9.11. Coesistenza di altre assicurazioni	44
9.12. Riduzione della Somma assicurata, limitatamente alle garanzie danni da Furto	44
9.13. Gestione delle vertenze e spese di resistenza, limitatamente alle garanzie Responsabilità civile della famiglia e del Proprietario	44
Allegato 1 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie	45



Glossario

Il Glossario è un documento che ha valore contrattuale e che contiene le definizioni dei principali termini tecnici che sono presenti all'interno del DIP Danni, del DIP Aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione. Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di Assicurazione.

Il significato delle parole inserite nel glossario è lo stesso sia al singolare che al plurale; tutte le parole del glossario sono indicate con lettera iniziale maiuscola.

Abitazione abituale: Abitazione in territorio italiano, comprese le sue pertinenze quali cantine, soffitte, box, dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e il convivente more uxorio hanno la residenza anagrafica o vi risiedono per la maggior parte dell'anno, descritta in scheda di Polizza.

Abitazione saltuaria: Abitazione in territorio italiano comprese le sue pertinenze quali cantine, soffitte, box, dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e il convivente more uxorio non dimorano abitualmente, descritta in scheda di Polizza.

Non è considerata Abitazione saltuaria l'abitazione ceduta in affitto.

Animali domestici: Sono esclusivamente cani e gatti.

Antifurto: Impianto elettronico, sensori, allarme sonoro, Impianto di allarme provvisto di centralina, sensori volumetrici e/o perimetrali, sistema di allarme acustico (con almeno una sirena o un sistema per inviare messaggi) alimentato da un sistema secondario.

Appartamento su piano intermedio: Appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento stesso, situate ad oltre 4 metri dal suolo e da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi.

Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

L'Assicurato può essere:

- Il proprietario dell'Abitazione che la utilizza come Abitazione principale;
- Il proprietario dell'Abitazione che la utilizza come Abitazione saltuaria (esempio casa vacanze);
- L'affittuario della Abitazione che la utilizzi come Abitazione principale o secondaria (esempio casa vacanze).

Assicurazione: Garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'articolo 1882 del Codice Civile.

Assistenza: Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Codice delle Assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209 del Codice delle Assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.

Contenuto: Mobilio, arredamento e, più in generale, tutto ciò che serve per uso domestico e personale, inclusa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, purché Contenuto nei locali del Fabbricato Assicurato o nelle sue pertinenze.

Non rientrano nella definizione di Contenuto, gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici, nonché le tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane quando installate all'esterno dell'Abitazione.

Contraente: Persona fisica che sottoscrive il Contratto e assume l'onere di pagare il Premio ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.

Disabitazione: Assenza continua dall'Abitazione abituale dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi.

La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata Disabitazione. La Disabitazione si intende interrotta se i locali sono abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni, con almeno un pernottamento.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: Intera costruzione edile o porzione di essa, compresi i serramenti e le relative strutture fisse, le opere di fondazione o interrato, gli impianti e le installazioni di pertinenza, purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono inclusi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Inoltre, sono comprese altre costruzioni edili, realizzate su spazi non adiacenti ma entro una distanza non superiore a 500 metri dal Fabbricato Assicurato, se adibite esclusivamente a pertinenza del Fabbricato e destinate catastalmente a magazzino e/o garage, aventi le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato Assicurato.

Familiare convivente: Ogni persona risultante dallo stato di famiglia dell'Assicurato.



Fissi e infissi:

Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Infissi: porte e finestre utilizzate per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Franchigia e Minimo di Scoperto: Importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato e viene detratto dall'ammontare dell'indennizzo o del risarcimento.

Fulmine: Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Furto: Reato, previsto dall'articolo 624 del Codice Penale, commesso da chi sottrae il bene Assicurato alla persona che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Furto a seguito di malore: Furto commesso a seguito di malore improvviso dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi.

Implosione: Fenomeno fisico in cui un corpo collassa verso l'interno a causa di una pressione esterna superiore alla pressione interna.

Incendio: Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi.

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, prima chiamata ISVAP): Autorità istituita con Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 numero 35.

Locali di villeggiatura: Abitazione per la quale è stato stipulato un Contratto di locazione in base al quale l'Assicurato è l'Affittuario. La villeggiatura prevede che l'Assicurato o i familiari conviventi vi abbiano pernottato per un periodo Minimo di 7 giorni.

Massimale: Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di Sinistro.

Periodo di carenza: Il periodo di tempo durante il quale le garanzie assicurative non sono efficaci. Se l'evento Assicurato avviene in tale periodo Verti non corrisponde la prestazione assicurata

Polizza o Contratto: Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato, ed è costituito da: Scheda di Polizza, eventuali relative Appendici e dal Set Informativo.

Premio: Importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione dei dati del Contraente e di ogni altro elemento che può contribuire a personalizzare la tariffa.

Preziosi: Gioielli, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate, carte Valori, titoli di credito.

Primo rischio assoluto: Forma di Assicurazione per la quale la Compagnia, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata. Non si applica, quindi, la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Rapina: Reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale e commesso da chi si impossessa di una cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rivalsa: Diritto della Compagnia di recuperare, dal Contraente o dai titolari dell'interesse Assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi in base alle eccezioni previste nel Contratto.

Scoperto: Importo, contrattualmente pattuito, calcolato in misura percentuale sull'indennizzo o il risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio: Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro o caso assicurativo: Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma assicurata: Importo indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Terzi: Nel contesto della responsabilità civile extracontrattuale, sono le persone che subiscono un danno a causa di un comportamento illecito altrui e che non avevano alcun rapporto giuridico con il danneggiante prima del verificarsi del fatto dannoso.

Tutela Legale: Garanzia Tutela Legale ai sensi del Decreto Legislativo 209/05, articoli 163-164-173-174 e correlati

Unico caso assicurativo: Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più Assicurati.

Valore a nuovo:

– per i danni al Fabbricato, si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area),



– per i danni al Contenuto, si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso, qualità e destinazione (ad eccezione degli oggetti d'arte, antiquariato e collezioni).

Valori: Carte, titoli di credito in genere e denaro.

Villa: Fabbricato singolo destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno.

Villa a schiera: Abitazione facente parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato.



1. Norme generali

Le Condizioni di Assicurazione Casa e Famiglia della Compagnia sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

(!) AVVERTENZA:

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, quindi oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (articolo 166 C.A.P.).

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.verti.it.

1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia

Verti accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, per la corretta quotazione del rischio e per valutare la coerenza del Contratto con le esigenze assicurative del Cliente.



Cosa si intende per Contratto coerente?

La normativa prevede la verifica della coerenza del tuo Contratto prima dell'acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza che è la data di decorrenza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; solo in questo caso il Contratto si intende perfezionato. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche in caso di frazionamento in rate in rate semestrali, trimestrali o mensili.

Se alla scadenza di ciascun periodo di copertura una o più rate del Premio non risultano pagate, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo la scadenza della rata rimasta insoluta e riprende validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile). Rimangono invariate le scadenze successive.

Se una rata o più rate di Premio scadute risultano non pagate dopo 6 mesi dalla relativa data di scadenza e la Compagnia non ha chiesto il pagamento, il Contratto è risolto di diritto e viene emessa la relativa appendice che viene inviata al Contraente.

La Compagnia ha comunque diritto al pagamento del Premio dovuto per l'annualità in corso oltre al rimborso delle spese, come stabilito dall'articolo 1901 del Codice Civile.

1.2. Modalità del pagamento del Premio

Le modalità di pagamento previste sono:

- carta di credito o PayPal.

Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. È inoltre possibile, dopo approvazione della finanziaria, pagare il Premio con un finanziamento tramite Istituto di credito: interessi e numero di rate sono stabiliti dagli accordi con la finanziaria.

Se il Contratto prevede il frazionamento in rate:

- Il metodo di pagamento utilizzato deve considerarsi autorizzato anche per le rate successive. L'addebito è automatico ed è effettuato 7 giorni prima della scadenza della rata. Il Contraente, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla scadenza della rata, può chiedere che il pagamento venga addebitato su un'altra carta di credito o PayPal. **In caso di variazione o cessazione della carta di credito o del conto PayPal, il Contraente è tenuto ad avvisare subito la Compagnia comunicando i nuovi estremi di carta di credito o conto PayPal di addebito delle rate.**
- **Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere pagato entro le rispettive scadenze.** Quando il pagamento non va a buon fine Verti avvisa il Contraente tramite e-mail e SMS (ai recapiti comunicati al momento della stipula della Polizza, oppure ai nuovi recapiti successivamente comunicati in corso di Contratto).



Il Contraente può accedere alla sezione “Piano dei Pagamenti” della Area Personale my Verti per verificare le scadenze delle rate ed eventualmente procedere con il pagamento oppure contattare Verti per pagare entro il 15° giorno della scadenza della rata. Dopo il 15° giorno successivo alla scadenza della rata, per regolarizzare la posizione è necessario contattare Verti. **In caso di mancato pagamento di una o più rate, poiché il Premio è dovuto per l'intera annualità, il Contraente è obbligato a saldare tutte le rate insolute per mantenere attiva la Polizza.**

1.3. Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispondenza nella modalità prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.4. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro

Successivamente alla stipula del Contratto, ma prima dell'accadimento di un Sinistro, se Verti verifica che sono state rese dichiarazioni inesatte o ci sono reticenze da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la Compagnia può agire ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. Entro 3 mesi dal giorno in cui Verti è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza, la Compagnia può:

- impugnare il Contratto e chiederne l'annullamento (se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave);
- recedere dal Contratto (se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave).

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare le caratteristiche costruttive del Fabbricato, l'ubicazione dell'Abitazione in un piano differente rispetto a quanto dichiarato in fase di sottoscrizione di polizza o la presenza di antifurto in realtà non presente. In tali casi, Verti ha comunque diritto a richiedere l'importo dei Premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui impugna il Contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al Premio dovuto per il primo anno.

1.5. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al Sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il risarcimento o l'indennizzo:

- non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
- sono ridotti, in mancanza di dolo o colpa grave, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

1.6. Presenza di altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve dichiarare a Verti se esistono altre assicurazioni per gli stessi rischi presso altre Compagnie di Assicurazione. La dichiarazione deve essere effettuata:

- prima della stipula del Contratto, se le altre polizze sono già attive;
- al momento della loro attivazione, se successiva alla decorrenza della Polizza Verti;
- al momento del Sinistro, se si tratta di coperture assicurative automatiche o assicurazioni cumulative.

Se coesistono più assicurazioni sugli stessi beni assicurati e per lo stesso tipo di rischio, quando si verifica un Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve comunicare a ciascun Assicuratore gli altri contratti stipulati, come previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile e procedere con la richiesta di indennizzo secondo il rispettivo Contratto. In ogni caso la somma degli indennizzi complessivamente riscossi non può superare l'ammontare del danno.

1.7. Aggravamento di rischio

Per l'intera durata della Polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che può modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio.



Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

1.8. Clausola di Tacito Rinnovo

La Polizza Verti ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. Se non viene comunicata disdetta così come previsto al successivo paragrafo 1.12, il Contratto si rinnova a parità di condizioni e massimali, di un ulteriore anno e così per gli anni successivi **con il solo aggiornamento previsto dall'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)**. Se il Contraente non paga il Premio entro la data di rinnovo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.9. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (Diritto di ripensamento)

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni di calendario dal giorno della decorrenza del Contratto (articolo 59-octies del Codice del Consumo), solo in assenza di sinistri, senza penali e senza dover indicare il motivo. Verti rimborsa l'intero Premio pagato.

1.10. Risoluzione del Contratto

- 1) **Il Contratto può essere risolto:** su richiesta del Contraente, in caso di comprovata cessazione del rischio per vendita o per cessata locazione. Il Contratto è risolto dalle ore 24:00 del giorno in cui è stata effettuata la vendita o è terminata la locazione. Per tutte le garanzie, Verti ti rimborsa la parte di Premio relativa al periodo residuo, se di importo superiore a **€ 5, escluso le quote relative alle imposte**.
- 2) Il Contratto deve essere risolto in caso di decesso del Contraente (=Assicurato). Il Contratto è risolto dalla data di decesso del Contraente e Verti rimborserà la parte di Premio relativa al periodo residuo, escluso le quote relative alle imposte, previa ricezione del certificato di morte del Contraente.

1.11. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto dello stesso da parte della Compagnia, il Contraente/Assicurato e la Compagnia hanno la facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni. La comunicazione di recesso deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione.

Se il Contratto è vincolato a favore di Terzi, il recesso sarà possibile soltanto con il consenso scritto dell'ente vincolante.

Verti ti rimborserà la parte di Premio relativa al periodo residuo, escluso le quote relative alle imposte.

Per l'esercizio del recesso entro i termini sopra indicati, fanno fede le date dei timbri postali o la data di invio della PEC.

1.12. Disdetta del Contratto

Prima del rinnovo, puoi disdire il Contratto comunicandolo almeno 10 giorni prima della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza direttamente dalla tua area personale my Verti oppure trasmettendo la disdetta via posta elettronica semplice o certificata all'indirizzo verti@pec.verti.it.

Solo se il Contratto è vincolato a favore di Terzi, la disdetta sarà possibile soltanto tramite raccomandata A/R e con consenso scritto dell'ente vincolante.

È facoltà di Verti modificare il Premio e le Condizioni di Assicurazione comunicandolo al Contraente con una proposta scritta di modifica con un preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza contrattualmente prevista.

Se il Contraente non accetta le modifiche contrattuali proposte può disdire il Contratto dandone comunicazione alla Compagnia almeno 10 giorni prima della data di efficacia delle modifiche contrattuali. In tal caso il Contratto cesserà la sua efficacia alla fine dell'anno assicurativo in corso.

In ogni caso, pagando il Premio e non comunicando niente alla Compagnia, il Contraente accetta le modifiche proposte.



1.13. Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00**.

- **Servizio Sinistri (denuncia e informazioni)**
- **Servizio Clienti (assistenza post stipula e modifiche di Polizza)**
- **Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della Polizza) disponibili al numero 0236617100.**

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti. Inoltre, Ricordiamo puoi consultare le FAQ sul sito www.verti.it oppure accedere all'area personale my Verti per trovare molte informazioni utili.

Nel caso invece fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarlo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito
- posta all'indirizzo **Verti – Ufficio Reclami – Via A. Volta 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)**.

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami.

Ai sensi del Regolamento IVASS numero 24 del 19 maggio 2008, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e dia riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

1.14. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.15. Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.16. Foro competente

In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di residenza del Contraente.

1.17. Sanction clause

La Compagnia è esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire o indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione prevista nella Polizza se e nella misura in cui tale copertura, il pagamento di risarcimento o del indennizzo o l'esecuzione della prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



1.18. Rinvio alle norme di legge

Il Contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

1.19. Termine di prescrizione

I diritti che derivano dal Contratto di Assicurazione possono essere fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Per la garanzia di Responsabilità Civile, il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di questi (articolo 2952 del Codice Civile).



2. Danni al Fabbricato e al suo Contenuto

In caso di Sinistro, Verti corrisponde l'indennizzo liquidabile nei limiti dei massimali e delle somme assicurate riportati sulla Scheda di Polizza oppure nel Contratto, dedotti la Franchigia e lo Scoperto contrattualmente pattuiti. Per tutte le garanzie di seguito descritte, acquistate e richiamate sulla Scheda di Polizza

Le garanzie Danni al Fabbricato e Danni al Contenuto sono acquistabili anche separatamente tra loro.



La mia abitazione è protetta da eventuali danni?

Sì, se acquisti questa garanzia, Verti assicura la tua abitazione per danni provocati da eventi naturali, atmosferici e guasti.

SEZIONE DANNI AL FABBRICATO

2.1. Beni assicurati

Verti assicura:

- locali di proprietà dell'Assicurato, costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, comprese le opere di fondazione o interrate; **esclusa l'area su cui è costruito il Fabbricato;**
- gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, comprese le piscine, i campi da tennis, le attrezzature sportive e da gioco, le recinzioni, i cancelli, anche automatici, le strade e i viali privati, **escluse le piante;**
- le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati e aventi le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato Assicurato;
- le opere di abbellimento fisse, anche d'arte, **di valore singolo non superiore a € 5.000.**

L'Assicurazione è estesa alle quote delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune.

2.2. Limitazioni relative ai Danni al Fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato sia:

- in condizioni tali da avere e/o mantenere l'abitabilità/agibilità edilizia secondo le vigenti norme costruttive in materia di urbanistica e edilizia;
- adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- costruito in materiali incombustibili per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne e costruito anche in materiali combustibili relativamente alla struttura portante del tetto, solai, coibentazioni e rivestimenti.

È tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel tetto fino a 1/3 delle relative superfici.

Se le garanzie sono prestate su una porzione di Fabbricato, le caratteristiche indicate ai punti precedenti devono riferirsi sia alla porzione assicurata (Abitazione) sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

2.3. Eventi assicurati

Verti risarcisce, nei limiti e alle condizioni che seguono, i **danni materiali e diretti causati ai beni assicurati** di cui al paragrafo 2.1, in seguito agli avvenimenti descritti e con le limitazioni riportate nei successivi sottoparagrafi.

2.3.1. Incendio e Rischi accessori

- Incendio.
- Fulmine.
- Esplosione.
- Implosione.
- Scoppio.
- Onda sonora.
- Caduta di ascensori o montacarichi, compresi i danni alla cabina e alle relative parti meccaniche dell'impianto, **non dovuti a usura,**



- Sviluppo di fumi, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti tecnici esistenti nel Fabbricato oppure sviluppatasi a seguito da eventi coperti dalla Polizza che abbiano colpito i beni assicurati posti entro 20 metri da essi,
- Fenomeno elettrico: correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualsiasi motivo, che danneggino impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici, antenne. **L'indennizzo è corrisposto fino alla concorrenza di € 1.500 per Sinistro.**
- Urto di veicoli stradali: danni che l'urto di veicoli stradali possono provocare al Fabbricato Assicurato, purché:
 - non di proprietà né in uso o servizio dell'Assicurato e di componenti del suo nucleo familiare, e
 - in transito sulla pubblica via,
- Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'Incendio o altro evento Assicurato.

2.3.2. Danni da acqua condotta

- Fuoriuscita di acqua in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o relativi raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
- fuoriuscita di acqua conseguente a rotture di condutture dei Fabbricati causati dal gelo **purché il Fabbricato Assicurato sia situato a non oltre 800 metri sopra il livello del mare.**

2.3.3. Eventi atmosferici

- Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria e grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra menzionati. **Per quanto riguarda grandine e vento, ai fini dell'indennizzabilità questi eventi devono essere caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni posti nelle vicinanze, anche non assicurati. L'indennizzo per danni causati da eventi atmosferici è corrisposto fino alla concorrenza del Massimale pari € 5.000 per anno assicurativo.**

2.3.4. Sovraccarico neve

- Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

2.3.5. Eventi Socio-Politici

- Atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi e sommosse.

2.4. Indennità aggiuntive

Inoltre, Verti indennizza:

- spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico, **sino al 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato** per questa copertura, entro i limiti della Somma assicurata;
- somma forfettaria **fino al 10% dell'indennizzo liquidato** per le seguenti spese sostenute e documentate per:
 - mancato godimento dei locali;
 - spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi;
 - onorari a periti, consulenti, ingegneri e architetti;
 - oneri di urbanizzazione dovuti al comune.

2.5. Esclusioni relative alla Sezione Danni al Fabbricato

Verti esclude i danni:

- occorsi ad abitazioni in multiproprietà, B&B, attività legate alla ricezione di ospiti, ad abitazioni date in locazione;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei loro conviventi o familiari;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale;
- verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da atti di terrorismo;
- alle piante.



In riferimento al rischio Fenomeno elettrico sono altresì esclusi i danni:

- agli elettrodomestici e agli apparecchi elettronici;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte dovuti ad usura, a manomissione;
- causati da imperizia e negligenza degli addetti ai servizi domestici;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;
- ai pannelli solari e/o fotovoltaici;
- causati da usura;
- causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
- dei quali deve rispondere per Legge o Contratto il costruttore o fornitore (compreso il Locatore),
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In riferimento alla garanzia Acqua condotta sono esclusi i danni:

- causati da usura;
- causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
- da umidità e stillicidio;
- da rigurgito di fognature;
- da demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- da fuoriuscita d'acqua per la rottura di condutture installate all'esterno del Fabbricato, o interrate causate dal gelo;
- da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture del Fabbricato causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

In riferimento alla garanzia Eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da penetrazione di acqua marina, da formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da gelo e neve;
- causati a tende e tendoni, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno e quelli subiti da giardini e parchi privati;
- da danni derivanti dalla caduta di piante o alberi ad alto fusto.

In riferimento alla garanzia Sovraccarico neve a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve, sono esclusi i danni a:

- lucernari, vetrate e serramenti in genere, antenne;
- impermeabilizzazione.

2.6. Modalità di indennizzo

L'Assicurazione è prestata garantendo il costo di ricostruzione a nuovo e non il valore commerciale e comunque sempre escluso il valore dell'area.

In caso di Sinistro Verti corrisponde l'indennizzo secondo i termini di Polizza, dedotti la Franchigia e lo Scoperto contrattualmente pattuiti e indicati sulla Scheda di Polizza.

SEZIONE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI D'ACQUA

2.7. Beni assicurati

La garanzia è operante per gli stessi beni indicati nella sezione "Danni al Fabbricato" e secondo le limitazioni riportate al paragrafo 2.2.

La garanzia è prestata nei limiti del **Massimale di € 2.500 per Sinistro** e può essere acquistata solo in abbinamento alla garanzia Danni al Fabbricato.

2.8. Eventi assicurati

Verti si obbliga, entro il limite di Massimale scelto, a rimborsare:

- le spese sostenute per la ricerca, riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.



2.9. Esclusioni relative alla Sezione Spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua

Verti non rimborsa le spese sostenute in caso di:

- umidità, stillicidio, gelo e rigurgito di fogne;
- danni determinati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente, i loro conviventi e familiari.

SEZIONE DANNI AL CONTENUTO

2.10. Beni assicurati

Verti tiene indenne l'Assicurato per i danni subiti dai beni assicurati di seguito descritti:

- Mobilio e arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico e personale;
- Preziosi, gioielli, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate, carte Valori, titoli di credito, con il **massimo indennizzo stabilito in € 5.000 per singolo oggetto ad esclusione del denaro contante**;
- denaro contante, **fino alla concorrenza di € 1.500**;
- pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere **con il massimo indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto**;
- contenuto delle pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati con il **limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata per la Garanzia Danni al Contenuto e con il massimo di € 500 per singolo oggetto**.

Verti assicura anche il vestiario, gli oggetti personali e i Preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari, per tutto il periodo di permanenza nei Locali di villeggiatura. **Viene rimborsato fino al 10% della Somma assicurata per la Garanzia Danni al Contenuto, con un massimo di € 500 per singolo oggetto.**

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 10.000 o € 20.000 o € 30.000 o € 40.000 o € 50.000 o € 75.000 e solo in abbinamento alla garanzia Assistenza Casa.**

2.11. Limitazioni relative ai Danni al Contenuto

Sono operative le medesime limitazioni della garanzia Danni al Fabbricato. L'indennizzo corrisposto per danni causati da eventi atmosferici è pari al **10% della Somma assicurata per la garanzia Danni al Contenuto.**

2.12. Eventi assicurati per i Danni al Contenuto

La garanzia è operante per gli stessi eventi indicati nella sezione "Danni al Fabbricato".

2.13. Esclusioni relative ai Danni al Contenuto

Sono operative le medesime esclusioni della garanzia "Danni al Fabbricato" ad eccezione dei danni alle piante (vedi paragrafo 2.5).

In aggiunta di quanto riportato al paragrafo 2.5 sono esclusi i danni a veicoli a motore, imbarcazioni ed eventuali beni di Terzi.

2.14. Modalità di indennizzo

A. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

ESEMPIO PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Somma assicurata: € 10.000

Valore effettivo del contenuto stimato in fase di liquidazione: € 16.000

Danno al contenuto: € 12.000

Indennizzo: € 10.000

Spiegazione calcolo indennizzo: l'indennizzo corrisponde alla Somma assicurata pari a € 10.000 e non potrà superarla anche se il danno è maggiore; in questo non viene applicata la regola proporzionale in quanto la forma prestata è a primo rischio assoluto.

L'Assicurazione si intende prestata nella forma a Primo rischio assoluto.



B. VALORE A NUOVO

L'Assicurazione è prestata a valore a nuovo, intendendosi per tale, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, compresi gli oneri fiscali, di trasporto e di montaggio.

In caso di mancata riparazione/riacquisto, la Compagnia limita l'Indennizzo al costo di riparazione/riacquisto delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, alla residua funzionalità ed a ogni altra circostanza concomitante.

Per ogni oggetto Assicurato, non può essere indennizzato un importo maggiore del doppio del valore che il bene aveva al momento del Sinistro.

Verti, in caso di Sinistro, corrisponde l'indennizzo a termini di Polizza, dedotta la Franchigia pattuita e indicata sulla scheda di Polizza.

ESEMPIO FRANCHIGIA

Somma assicurata: € 10.000

Danno: € 6.000

Franchigia: € 400

Spiegazione calcolo indennizzo: dal danno per calcolare l'indennizzo verrà decurtato € 400 che è l'importo della franchigia scelto dal Contraente.

Indennizzo: € 5.600

Parte del danno a carico dell'Assicurato: € 400

SEZIONE RC INCENDIO

Verti si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi in conseguenza a Sinistro causato da Incendio, Esplosione o Scoppio dei locali di proprietà o tenuti in locazione dall'Assicurato.

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000 e solo in abbinamento alla garanzia Danni al Contenuto.**

2.15. Esclusioni relative alla Sezione RC Incendio

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni;
- derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- a cose che l'Assicurato abbia in custodia o in consegna;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- in seguito a Furto;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione;
- da uso e possesso di armi.

Non sono considerati Terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono.



3. Furto, scippo e Rapina

In caso di Sinistro, per tutte le garanzie di seguito descritte, acquistate e richiamate sulla Scheda di Polizza, Verti corrisponde l'indennizzo liquidabile nei limiti dei massimali e delle somme assicurate riportati sulla Scheda di Polizza, dedotti la Franchigia e lo Scoperto contrattualmente pattuiti.

3.1. Periodo di carenza

Le garanzie descritte in questo capitolo sono attive dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza della Polizza se già presenti senza interruzioni nella Polizza precedente sino alla relativa scadenza; in caso contrario le garanzie sono operative dalle ore 24:00 del 30° giorno di decorrenza della Polizza.

SEZIONE FURTO DEL CONTENUTO



Se vengo derubato, sono assicurato?

Se acquisti questa garanzia, Verti risarcisce il furto dei beni, sia a casa tua che in vacanza!

3.2. Beni assicurati

Verti assicura nei locali dell'Abitazione oggetto del Contratto, il Contenuto costituito da:

- mobili e arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico e personale, **escluso i Preziosi**;
- pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere **con il massimo indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto**;
- contenuto delle pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati con il limite di indennizzo **del 10% della Somma assicurata per il Contenuto e con il massimo di € 500 per singolo oggetto**.

Verti assicura anche il vestiario e gli oggetti personali dell'Assicurato e dei suoi familiari, per tutto il periodo di permanenza nei Locali di villeggiatura. **Viene rimborsato fino al 10% della Somma assicurata per la Garanzia Furto del Contenuto, con un massimo di € 500 per singolo oggetto.**

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 5.000 o € 10.000 o € 15.000 o € 20.000 e solo in abbinamento alla garanzia Danni al Contenuto.**

3.3. Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione a chiusura dei locali

Relativamente ai danni da Furto all'interno dell'abitazione, l'Assicurazione è prestata a condizione che:

- i locali contenenti i beni assicurati indicati al paragrafo 3.2, siano costruiti in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, e
- ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa per tutta la sua estensione da inferriate che non consentano l'accesso senza scasso e/o rottura oppure da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. In caso di Furto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, Verti corrisponde l'indennizzo a termini di Polizza dopo aver detratto una somma pari al 20% del danno accertato con il limite del valore Assicurato.

3.4. Eventi assicurati

Verti indennizza, nei limiti delle somme indicate in Polizza, i danni ai beni assicurati indicati al paragrafo 3.2 da Furto e Rapina. In caso di Furto, l'indennizzo è prestato se l'autore del Furto si è introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- con presenza di persone all'interno dei locali stessi anche nel caso in cui non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.



L'indennizzo è prestato anche in caso di Rapina avvenuta nei locali all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

3.5. Indennità aggiuntive

Verti indennizza fino a un massimo **del 10% della Somma assicurata per la garanzia Furto del Contenuto:**

- i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati di cui al paragrafo 3.2 per atti vandalici commessi dai ladri durante il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli;
- le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dai ladri mentre commettono o tentano di commettere il Furto o la Rapina ai locali che contengono i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi; è compreso il Furto di Fissi e infissi.

3.6. Esclusioni relative alla Sezione Furto

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi e sommosse, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente o:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati,
 - da persone a loro legati da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti,
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono,
- avvenuti a partire dalle ore 24:00 del 45° giorno in cui l'Abitazione abituale contenente i beni assicurati rimane disabitata;
- causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- a veicoli a motore e i motori dei natanti.

SEZIONE GIOIELLI E PREZIOSI

3.7. Beni assicurati

Verti assicura, nei locali dell'abitazione oggetto del Contratto, i Preziosi, come gioielli o oggetti d'oro, d'argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, carte Valori, titoli di credito in genere e il denaro contante, quest'ultimo **fino a un massimo di € 500.**

Inoltre, Verti assicura Preziosi, denaro e Valori, quando sono portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi nei Locali di villeggiatura (compresa l'Abitazione saltuaria), ubicati nel territorio italiano e limitatamente al periodo di permanenza in luogo, **fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata per la Garanzia gioielli e Preziosi, con un massimo di € 500 per il denaro.**

La garanzia può essere acquistata **con Massimale di € 3.000 o € 5.000.**

3.8. Eventi assicurati

La garanzia è operante, se acquistata e presente sulla scheda di Polizza, per gli stessi eventi indicati nella garanzia Furto del Contenuto, paragrafo 3.2.

3.9. Esclusioni

Sono operative le medesime esclusioni della Garanzia Furto del Contenuto, paragrafo 3.6.

SEZIONE SCIPPO E RAPINA

3.10. Beni assicurati

Verti assicura all'esterno dei locali dell'abitazione oggetto del Contratto:

- pellicce, capi di abbigliamento e oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, occhiali, telefoni cellulari e smartphone, **escluso i pc portatili e i tablet;**



- Preziosi: gioielli o oggetti d'oro, d'argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, carte Valori e titoli di credito in genere, **escluso il denaro**.

L'Assicurazione è prestata entro i confini italiani e a condizione che questi oggetti siano indossati o comunque a portata di mano dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi.

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 1.500 o € 2.500 limiti del 10% della Somma assicurata.**

3.11. Eventi assicurati

Verti indennizza, nei limiti delle somme indicate in Polizza, i danni ai beni assicurati da:

- scippo,
- Rapina,
- Furto con destrezza,
- Furto a seguito di malore.

3.12. Esclusioni

Sono operative le medesime esclusioni della Garanzia Furto del Contenuto, paragrafo 3.6.

3.13. Modalità di indennizzo

A. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione si intende prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

B. VALORE A NUOVO

L'Assicurazione è prestata a valore a nuovo, intendendosi per tale, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, compresi gli oneri fiscali, di trasporto e di montaggio.

Per ogni oggetto Assicurato, non può essere indennizzato un importo maggiore del doppio del valore che il bene aveva al momento del Sinistro.



4. Responsabilità Civile

In caso di Sinistro, Verti corrisponde l'indennizzo liquidabile nei limiti dei massimali e delle somme assicurate riportati sulla Scheda di Polizza, dedotta la Franchigia pattuita. Le garanzie di seguito descritte sono operanti solo se acquistate e richiamate sulla Scheda di Polizza.

Verti ti è vicino nei vari momenti della vita privata e protegge anche i tuoi amici a quattro zampe dai danni che possono causare a Terzi.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

4.1. Oggetto della garanzia

Nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, Verti si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi esclusivamente in relazione a fatti della vita privata dell'Assicurato. La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai loro parenti e affini, a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

Sono altresì compresi i rischi inerenti a:

- conduzione dei locali adibiti ad Abitazione principale e secondaria dell'Assicurato;
- committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti Abitazione principale e secondaria;
- attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, giardinaggio, pesca;
- pratica di attività sportive, **sempre che non vengano praticate a livello professionistico**;
- proprietà e uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- consumo di cibi e bevande, in casa dell'Assicurato, che provochino intossicazione o avvelenamento.

È comunque esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale dell'Assicurato e dei soggetti per cui è estesa l'Assicurazione.

La liquidazione del danno ai Terzi sarà effettuata al netto della Franchigia.

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000.**

4.2. Limitazioni

Ai fini dell'operatività della copertura indicata al paragrafo 4.1, non sono considerati Terzi:

- **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;**
- **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.**

4.3. Responsabilità Civile verso Addetti ai servizi domestici

Nei limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza, Verti tiene indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, causati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 10% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 numero 1124.

La garanzia è efficace a condizione che l'Assicurato è in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di Legge, al momento del Sinistro. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

La garanzia copre anche le azioni di Rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 numero 222.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI

4. Responsabilità Civile

4.4. Oggetto della garanzia

Se indicato sulla Scheda di Polizza, l'Assicurazione copre anche i danni arrecati a Terzi dai gatti e cani di proprietà dell'Assicurato, con esclusione delle razze indicate al successivo paragrafo 4.5.

La garanzia può essere acquistata con Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 e solo in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.

4.5. Esclusioni comuni alle Sezioni Responsabilità Civile della vita privata e Responsabilità Civile Animali domestici

Sono esclusi della copertura indicata ai paragrafi 4.1, 4.4 e 4.4, i danni:

- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi o di altre attività retribuite;
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- subiti dalle persone che partecipano ai lavori nel caso di committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali che costituiscono l'Abitazione principale e secondaria;
- ai modelli nella pratica del modellismo;
- da esercizio dell'attività venatoria;
- da uso e possesso di armi;
- da Furto;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di qualsiasi animale, se non è operante l'estensione di garanzia ai cani e ai gatti di cui al paragrafo 4.4;
- se è operante l'estensione di garanzia cani e gatti sono esclusi i danni provocati ai Terzi quando il loro uso e la loro proprietà sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge. Sono sempre esclusi i danni causati dai cani appartenenti alle seguenti razze:
 - American Amstaff,
 - American Bulldog,
 - American Bull Terrier,
 - American Staffordshire,
 - Boerboel,
 - Briard,
 - Bullmastif,
 - Cane corso,
 - Cane da montagna dei pirenei,
 - Cane da pastore del Caucaso,
 - Cane da pastore dell'Anatolia,
 - Cane da pastore dell'Asia Centrale,
 - Cane da pastore di Ciarplanina,
 - Cane della Serra da Estrela,
 - Doberman,
 - Doghi (o Dogue),
 - Fila brasileiro,
 - Mastino Napoletano,
 - Mastino Tibetano,
 - Perro,
 - Pitbull,
 - Rafeiro do Alentejo,
 - Rottweiler,
 - Tornjak,
 - Tosa Inu giapponese;
- alle cose e agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati da cani o gatti che l'Assicurato ha dato in custodia a Terzi;
- alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;



- dalla circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore – o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri – e impiego di aeromobili;
- derivante dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo;
- derivanti da uso e proprietà di biciclette a pedalata assistita, skateboard, monopattini a motore e in genere, qualsiasi dispositivo a motore;
- derivanti da inquinamento ambientale;
- derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

4.6. Estensione territoriale

L'Assicurazione relativa ai paragrafi 4.1 e 4.4 è operante per i danni che avvengono in tutto il mondo.

4.7. Limitazioni

Sono operative le medesime limitazioni della garanzia Responsabilità civile della Vita Privata e indicate al paragrafo 4.2.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

4.8. Oggetto della garanzia

Nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, Verti si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte,
- lesioni personali,
- danneggiamento a cose,

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'Assicurazione, compresi gli impianti fissi, gli ascensori e i montacarichi di servizio, le antenne, i pannelli solari e fotovoltaici, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini e i parchi compresi i viali e le strade.

Se i locali oggetto dell'Assicurazione fanno parte di un condominio, l'Assicurazione copre i danni per:

- responsabilità in proprio dell'Assicurato, quale condomino;
- responsabilità dell'Assicurato per la proprietà comune: quota di sua pertinenza, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

In caso di comproprietà dei locali, la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Sono altresì compresi:

- danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi, in conseguenza di un Sinistro causato da Incendio, Esplosione o Scoppio: vedi capitolo 2;
- rischi inerenti alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti l'abitazione oggetto dell'Assicurazione, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori rischi inerenti ad alberi di alto fusto.

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000 e solo in abbinamento alla garanzia Danni al Contenuto**.

4.9. Esclusioni

Sono esclusi della copertura indicata nel paragrafo 4.8 i danni:

- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi o di altre attività retribuite;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel Fabbricato Assicurato;
- derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni;
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;



- da uso e possesso di armi;
- da Furto;
- causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione.

4.10. Limitazioni

Sono operative le medesime limitazioni della garanzia Responsabilità civile della Vita Privata e indicate al paragrafo 4.2.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AFFITTUARIO

4.11. Periodo di carenza

La garanzia descritta in questa sezione è attiva dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui siano già presenti senza interruzioni nella Polizza precedente e sino alla relativa scadenza. In caso contrario, le garanzie sono operative dalle ore 24:00 del 30° giorno di decorrenza della Polizza.

4.12. Oggetto della garanzia

Nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, Verti tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto pagare, in quanto civilmente responsabile ai sensi di Legge e per gli effetti degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, a titolo di risarcimento per i danni materiali e diretti in conseguenza di un Sinistro causato da Incendio, Esplosione e Scoppio, arrecati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.

La garanzia può essere acquistata con **Massimale di € 500.000 o € 1.000.000 o € 2.000.000.**

4.13. Esclusioni

Sono esclusi della copertura indicata nel paragrafo 4.12 i danni:

- causati con dolo dell’Affittuario, dell’Assicurato o del Contraente;
- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi o di altre attività retribuite;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel Fabbricato Assicurato;
- derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni;
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- da uso e possesso di armi;
- da Furto;
- causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione;
- derivanti da inquinamento ambientale.



5. Assistenza Casa

In caso di Sinistro, Verti eroga le prestazioni descritte nella presente sezione. La garanzia è operante solo se acquistata e richiamata sulla Scheda di Polizza.

Definizioni

Abitazione abituale: Abitazione dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e il convivente *more uxorio* hanno residenza anagrafica o gli risiedono per la maggior parte dell'anno, descritta in scheda di Polizza.

Abitazione saltuaria: Abitazione dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e il convivente *more uxorio* non dimorano abitualmente, descritta in scheda di Polizza.

Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'articolo 1882 del Codice Civile.

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Furto: Reato, previsto dall'articolo 624 del Codice Penale, commesso da chi sottrae il bene Assicurato alla persona che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: Combustione con sviluppo di fiamma.

Massimale: Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di Sinistro.

Prestazione: L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Sinistro: Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Struttura Organizzativa: Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Compagnia di Assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in base a una specifica convenzione sottoscritta con Verti e su incarico di quest'ultima, contatta telefonicamente l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico di Verti.

5.1. Sezione norme generali

- Ciascuna Prestazione sarà erogata una sola volta nell'ambito del medesimo Sinistro;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
- la Struttura Organizzativa è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel Contratto;
- la Struttura Organizzativa non si sostituisce agli organismi locali o nazionali di soccorso e/o di emergenza; pertanto, non risponde di eventuali spese conseguenti al loro intervento;
- ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 del Codice Civile;
- i massimali indicati per ogni Prestazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge;
- salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro;
- a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, se l'Assicurato gode di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra compagnia di Assicurazione, deve dare avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Se l'Assicurato si rivolge anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni sono operanti, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
- per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

5.2. Esclusioni

La copertura assicurativa non è operante per i Sinistri:

- provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale



o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- conseguenti a suicidio o tentato suicidio;
- causati da cattiva o mancata manutenzione o alterazione o modifica degli impianti stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato.

La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:

- rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- interventi su impianti non a norma e/o su impianti che possano mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla Compagnia;
- interventi su impianti/apparati in garanzia;
- interventi su ambienti esterni all'Abitazione dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giardino, terrazzo, balcone, chiostro, cantina, garage, parcheggio e zone condominiali;
- interventi su Abitazioni che non sono adibite al solo uso domestico; interventi su impianti/elettrodomestici/attrezzature destinati ad uso professionale;
- interventi su impianti a uso collettivo/installazioni collettive/impianti condominiali;
- interventi su impianti destinati a uso condominiale/collettivo;
- interventi su: danni/rischi presenti prima della stipula del Contratto, danni intenzionalmente causati, danni dovuti a mancata manutenzione;
- rilascio di certificazioni;
- interventi su malfunzionamenti/danni causati dal fornitore e/o distributore di acqua/gas/elettricità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata erogazione dei servizi);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazioni di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le eventuali spese necessarie per le opere edili e/o le opere di ingegneria civile o per il ripristino di parti dell'Abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

È escluso dalla copertura assicurativa ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.

5.3. Estensione territoriale

La copertura assicurativa ha validità sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

5.4. Invio di un idraulico per interventi di urgenza

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, sia necessario l'intervento di un idraulico in caso di urgenza a seguito di:

- allagamento o infiltrazione nell'Abitazione provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto;
- la Struttura Organizzativa provvede all'invio del professionista, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di **€ 250 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.**

Sono esclusi dalla Prestazione:

- per i casi a) e b), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, nonché i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;



- per il caso c), i danni dovuti a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

5.5. Invio di un elettricista per interventi in urgenza

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, sia necessario l'intervento di un elettricista in caso di urgenza per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio del professionista, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di € 250 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

Sono esclusi dalla Prestazione gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

5.6. Invio di un termoidraulico per interventi in urgenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario l'intervento di un termoidraulico in caso di urgenza a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvede al suo reperimento e programma l'intervento entro le 24 ore successive alla segnalazione, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di € 250 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

5.7. Invio di un fabbro per interventi in urgenza

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, sia necessario un intervento urgente da parte di un fabbro a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
- scasso di Fissi e infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto tempestivamente denunciato alle Autorità, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione; la Struttura Organizzativa provvede all'invio del professionista, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di € 250 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

5.8. Invio di un tapparellista per interventi in urgenza

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, sia necessario l'intervento di un tapparellista, in caso di urgenza, in conseguenza a Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciato alle Autorità, la Struttura Organizzativa provvederà al suo invio, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di € 250 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.9. Invio di un vetraio per interventi in urgenza

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, sia necessario l'intervento di un vetraio in caso di urgenza a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la Struttura Organizzativa provvede al suo reperimento e programma l'intervento di sostituzione dei vetri rotti entro le 24 ore successive alla segnalazione, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di € 250 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.10. Sanificazione di frigoriferi

Qualora, a seguito del deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero e/o congelatore causato da mancanza di corrente elettrica, l'Assicurato necessitasse della sanificazione dei predetti elettrodomestici, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento di un'impresa specializzata e programma l'intervento presso l'Abitazione entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.



La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di € 250 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.11. Invio di un sorvegliante

Qualora, a seguito di Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciato alle Autorità, la sicurezza dell'Abitazione sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di Vigilanza che invia una persona per poter garantirne la sicurezza, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese entro il Massimale di 48 ore per Sinistro. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, o l'Assicurato avesse già contattato un proprio Istituto di Vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa; in questo caso, **la Compagnia tiene a proprio carico i costi entro il Massimale di € 35 all'ora e per un massimo di € 750 per Sinistro.**

In ogni caso, la Prestazione è erogata con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.12. Ripristino abitazione

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora, a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto tempestivamente denunciati alle Autorità, nonché a seguito di danni causati dall'acqua, l'Abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che ne consentano l'abitabilità, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un'impresa specializzata, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera entro il Massimale di € 200 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.13. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento in urgenza per il salvataggio o il risanamento dell'Abitazione e del relativo Contenuto in conseguenza a:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'Abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'edificio, provocato da otturazioni delle tubature fisse dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese dell'intervento entro il Massimale di € 1.000 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- per il caso a), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrice), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

5.14. Veicolo per trasferimento di mobili

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora, a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità, nonché a seguito di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'Abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo commerciale fino a 3.500 kg di portata.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese del noleggio del veicolo, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, entro il Massimale di 3 giorni per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative e le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.



5.15. Trasloco

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora, a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità, nonché a seguito di danni causati dall'acqua, l'Abitazione risulti inagibile per non meno di 30 giorni, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese per il relativo trasloco, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente Prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del Sinistro.

5.16. Intervento di un artigiano tuttofare

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

In caso di inconvenienti interni all'Abitazione – quali a titolo esemplificativo la rottura di una mensola, di scaffali, di lampadari, di battiscopa, di fettucce delle tapparelle, di maniglie di porte (non perimetrali), perdite d'acqua dai rubinetti – per le quali siano necessarie riparazioni di piccola entità, che non richiedano l'intervento di un tecnico specializzato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione presso l'Abitazione l'intervento di un artigiano tuttofare, da programmare in relazione alle disponibilità locali.

Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali eventualmente impiegati per la riparazione.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita e i costi di manodopera entro il Massimale di 2h per annualità assicurativa.

5.17. Cosa fare in caso di sinistro

In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Struttura Organizzativa:

- per telefono al numero **+39 0236617099**
- via chat al numero **+393895186576**
- attraverso l'area personale
- attraverso la web app dedicata.

In ogni caso l'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di Polizza, le sue generalità complete, indirizzo dell'Abitazione, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, è necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso restituiti.

Una volta ricevute le informazioni e/o i documenti sopra elencati, la Struttura Organizzativa accerta che il richiedente abbia diritto alle Prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.

Se in un momento successivo emergesse che la Prestazione è stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia ha diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

In ogni caso la Prestazione deve essere sempre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne autorizzerà esplicitamente l'effettuazione.



6. Garanzia Infortuni domestici e del tempo libero

La garanzia Infortuni domestici e del tempo libero è operante solo se acquistata e inserita nella Scheda di Polizza e prevede, per ciascun Sinistro, anno di Assicurazione e nucleo familiare, una Somma assicurata di € 50.000.

Verti rimborsa inoltre le relative spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza, fino ad un Massimale pari a € 1.000.

6.1. Oggetto

Verti indennizza

- il Contraente/Assicurato;
- gli altri componenti del suo Nucleo familiare contro gli Infortuni, da cui derivi la morte o una invalidità permanente, subiti nell'ambito domestico ed extraprofessionale e in seguito allo svolgimento di attività domestiche. Per attività domestiche ed extraprofessionali si intendono quelle attività svolte all'interno dell'Abitazione assicurata o nelle pertinenze, nonché qualsiasi attività purché non di carattere professionale ed anche se svolte al di fuori dell'Abitazione e delle pertinenze.

6.2. Esclusioni

Non rientrano nella copertura gli infortuni conseguenti:

- alla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri) e alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
- alla guida di veicoli e natanti a motore;
- viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio;
- all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guido-slitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping;
- a stato di ubriachezza;
- all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
- a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio;
- a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
- a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo Scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
- a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico;
- nello svolgimento di attività lavorative e professionali.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini;
- soggetti con età superiore ai 75 anni di età.

6.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.



Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all'infortunio.

6.4. Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la Somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del Sinistro, anche successivamente alla scadenza della Polizza. Nel caso in cui, invece, l'Assicurato morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente.

6.5. Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla Somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella 1. ANIA.

La garanzia è offerta con una Franchigia pari al 5% pertanto nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5% del totale.

Se l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente tale soglia.

ESEMPIO INDENNIZZO INFORTUNIO

FRANCHIGIA 5%

Somma assicurata: € 50.000

Evento: Invalidità permanente accertata

Grado di invalidità accertata: 15%

Calcolo indennizzo: il grado di invalidità è superiore al 5%, che rappresenta la soglia oltre la quale avviene il pagamento del Sinistro. Verrà perciò liquidato un Indennizzo di € 45.000 (15% IP accertata – 5% di Franchigia = 10%, percentuale che va moltiplicata alla Somma assicurata e pari a € 50.000)

Tabella 1. ANIA

Menomazioni	Percentuale invalidità permanente – Arto dominante	Percentuale invalidità permanente	Percentuale invalidità permanente – Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio	n.d.	25	n.d.
Cecità completa bilaterale	n.d.	100	n.d.
Sordità completa monolaterale	n.d.	10	n.d.
Sordità completa bilaterale	n.d.	40	n.d.
Perdita completa della voce	n.d.	30	n.d.
Stenosi nasale assoluta monolaterale	n.d.	4	n.d.
Stenosi nasale assoluta bilaterale	n.d.	10	n.d.
Perdita di un rene	n.d.	15	n.d.
Perdita della milza	n.d.	8	n.d.
Perdita dell'arto superiore	70	n.d.	60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60	n.d.	50
Perdita di tutte le dita di una mano	60	n.d.	50
Perdita del pollice	18	n.d.	16
Perdita dell'indice	14	n.d.	12



Menomazioni	Percentuale invalidità permanente – Arto dominante	Percentuale invalidità permanente	Percentuale invalidità permanente – Arto non dominante
Perdita del medio	8	n.d.	6
Perdita dell'anulare	8	n.d.	6
Perdita del mignolo	12	n.d.	10
Perdita della falange ungueale del pollice	9	n.d.	8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano	n.d.	1/3 del dito	n.d.
Perdita della coscia al di sopra della sua metà	n.d.	70	n.d.
Perdita della coscia al di sotto della sua metà	n.d.	60	n.d.
Perdita di tutta la gamba	n.d.	50	n.d.
Perdita di un piede	n.d.	40	n.d.
Perdita di un alluce	n.d.	5	n.d.
Perdita di ogni altro dito del piede	n.d.	1	n.d.
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole	n.d.	35	n.d.
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi	n.d.	25	n.d.
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno	n.d.	15	n.d.
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale	n.d.	12	n.d.
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale	n.d.	5	n.d.
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale	n.d.	10	n.d.
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare	n.d.	10	n.d.
Esiti di frattura di una vertebra sacrale	n.d.	3	n.d.
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente	n.d.	5	n.d.
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	n.d.	2	n.d.

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinismo, saranno applicate al lato Sinistro le percentuali previste per il lato destro.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

6.6. Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti.



7. Assistenza vita privata

In caso di Sinistro, Verti eroga le prestazioni descritte nella presente sezione. La garanzia è operante solo se acquistata e richiamata sulla Scheda di Polizza.

Definizioni

Abitazione abituale: Abitazione dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e il convivente more uxorio hanno residenza anagrafica o risiedono per la maggior parte dell'anno, descritta sulla scheda di Polizza.

Abitazione saltuaria: Abitazione dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e il convivente more uxorio non dimorano abitualmente, descritta sulla scheda di Polizza.

Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'articolo 1882 del Codice Civile.

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Furto: Reato, previsto dall'articolo 624 del Codice Penale, commesso da chi sottrae il bene Assicurato alla persona che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: Combustione con sviluppo di fiamma.

Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.

In Viaggio: Qualunque località ad oltre 50 km dall'Abitazione dell'Assicurato.

Massimale: Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di Sinistro.

Prestazione: L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Sinistro: Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Struttura Organizzativa: Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Compagnia di Assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in base a una specifica convenzione sottoscritta con Verti e su incarico di quest'ultima, contatta telefonicamente l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico di Verti.

7.1. Sezione norme generali

- Ciascuna Prestazione sarà erogata una sola volta nell'ambito del medesimo Sinistro;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
- la Struttura Organizzativa è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel Contratto;
- la Struttura Organizzativa non si sostituisce agli organismi locali o nazionali di soccorso e/o di emergenza; pertanto non risponde di eventuali spese conseguenti al loro intervento;
- ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 del Codice Civile;
- i massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge;
- salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro;
- a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato si rivolgesse anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
- per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.



7.2. Esclusioni

La copertura assicurativa non è operante per i Sinistri:

- provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- conseguenti a suicidio o tentato suicidio;
- causati da cattiva o mancata manutenzione o alterazione o modifica degli impianti stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato.

La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:

- rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- interventi su impianti non a norma e/o su impianti che possano mettere a repentagli l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla Compagnia;
- interventi su impianti/apparati in garanzia;
- interventi su ambienti esterni all'Abitazione dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giardino, terrazzo, balcone, chiostro, cantina, garage, parcheggio e zone condominiali;
- interventi su Abitazioni che non sono adibite al solo uso domestico; interventi su impianti/elettrodomestici/attrezzature destinati ad uso professionale;
- interventi su impianti a uso collettivo/installazioni collettive/impianti condominiali;
- interventi su impianti destinati a uso condominiale/collettivo;
- interventi su: danni/rischi presenti prima della stipula del Contratto, danni intenzionalmente causati, danni dovuti a mancata manutenzione;
- rilascio di certificazioni;
- interventi su malfunzionamenti/danni causati dal fornitore e/o distributore di acqua/gas/elettricità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata erogazione dei servizi);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazioni di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le eventuali spese necessarie per le opere edili e/o le opere di ingegneria civile o per il ripristino di parti dell'Abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

È escluso dalla copertura assicurativa ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.

7.3. Estensione territoriale

La copertura assicurativa ha validità sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

7.4. Effetti personali in caso di emergenza

Qualora, a seguito di Incendio o Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità competenti, gli effetti personali (toiletta, abbigliamento) dell'Assicurato siano andati distrutti o sottratti, la Struttura Organizzativa provvede al loro reperimento e all'invio all'Assicurato in sostituzione di quelli distrutti o sottratti.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese entro il Massimale di € 500 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

7.5. Spese d'albergo

Qualora l'Abitazione sia inagibile, in conseguenza di Incendio o Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità competenti, nonché in conseguenza di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'Abitazione, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato.



La Compagnia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione entro il Massimale di € 150 per persona e per giorno, con un limite di € 500 per Sinistro.

Sono escluse dalla Prestazione spese d'albergo diverse da quelle indicate. La Prestazione è erogata con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

7.6. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi In Viaggio in Italia o all'estero e, in conseguenza di Incendio o Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità competenti, nonché in conseguenza di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'Abitazione, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Compagnia tiene a proprio carico le relative spese entro il Massimale di € 750 per Sinistro se il rientro avviene dall'Italia oppure di € 1.000 per Sinistro se il rientro avviene dall'Estero.

In ogni caso, la Prestazione è erogata con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

7.7. Consultant service – “Concierge”

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora l'Assicurato necessiti di indicazioni non urgenti relativamente a:

- informazioni burocratiche,
- informazioni legali,
- mezzi di trasporto (aerei, treni, altro),
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni la Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'Assicurato, fornirà le informazioni richieste.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese della consulenza telefonica, con il limite di 2 Sinistri per annualità assicurativa. Restano a carico dell'Assicurato le spese delle prestazioni sanitarie e dei servizi di trasporto.

7.8. Assistenza medica telefonica generica

Se l'Assicurato, in conseguenza di un'improvvisa alterazione del suo stato di salute, necessita di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare e non riesce a mettersi in contatto con il proprio medico curante, può chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere assistenza medica telefonica. L'Assicurato viene messo direttamente in contatto con uno dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale al fine di far valutare il proprio stato di salute e ricevere le prime indicazioni su quale sia la cura più idonea da seguire. Si precisa che tale assistenza medica telefonica, considerata le modalità di erogazione della Prestazione, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese della consulenza medica telefonica, con il limite di 2 Sinistri per annualità assicurativa.

7.9. Video consulto medico

Se l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che ha richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, necessita di informazioni e consigli sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare sulla base di una valutazione dello stato di salute constatabile attraverso video consulto, può contattare la Struttura Organizzativa. Quest'ultima procede alla raccolta preliminare delle informazioni relative alle esigenze connesse al suo stato di salute al fine di organizzare un collegamento video tramite piattaforma web diretto tra l'Assicurato e il medico specialista per una prima consulenza medica. **La Compagnia tiene a proprio carico le spese del video consulto, con il limite di 2 Sinistri per annualità assicurativa. Si precisa che tale video consulto medico, considerata le modalità di erogazione della Prestazione, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.**

7.10. Consegna medicinali e/o articoli sanitari a domicilio

L'Assicurato deve richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso che, in ogni caso, sarà fornito dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Se l'Assicurato, in



conseguenza di Infortunio che ha richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, non è in grado nei 90 giorni successivi alle dimissioni, così come attestato da opportuna documentazione medica, di occuparsi personalmente del ritiro dei farmaci e necessari, sulla base di specifica indicazione medica scritta, di medicinali e/o di articoli sanitari, può contattare la Struttura Organizzativa. Quest'ultima organizza:

- il ritiro della relativa indicazione medica scritta presso l'Abitazione dell'Assicurato e del denaro necessario all'acquisto dei medicinali e/o degli articoli sanitari;
- l'acquisto e la consegna presso l'Abitazione di quanto indicato dal medico curante. Sono esclusi dalla consegna i farmaci in classe A, ritenuti essenziali (salvavita) e classe H che, per caratteristiche farmacologiche o per innovatività o per altri motivi di sicurezza, non possono essere utilizzati al di fuori dell'istituto di cura.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese del ritiro e consegna dei farmaci, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative ai medicinali e/o articoli sanitari.

7.11. Invio di un medico generico a domicilio

Se l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che ha richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, necessita, nei 90 giorni successivi alle dimissioni, di un medico generico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 o nei giorni festivi e non riesce a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvede ad inviare uno dei medici convenzionati presso l'Abitazione. La Prestazione è operante anche se l'Assicurato necessita di un medico generico in diurno durante i giorni feriali. In questo caso, l'Assicurato deve richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese entro il Massimale di € 500 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi delle cure, degli esami, delle ulteriori visite e dei medicinali prescritti dal medico.

7.12. Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio

L'Assicurato deve richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso.

Se l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che ha richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, necessita, nei 90 giorni successivi alle dimissioni, di essere assistito da operatore sanitario, così come attestato da opportuna documentazione medica, la Struttura Organizzativa provvede al suo reperimento e lo invierà presso l'Abitazione, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese entro il Massimale di € 750 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

7.13. Invio collaboratrice familiare a domicilio

L'Assicurato deve richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso che, in ogni caso, sarà fornito dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Se l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che ha richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, nei 90 giorni successivi alle dimissioni, è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche (quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze amministrative, disbrigo di faccende domestiche, sorveglianza minori), così come attestato da opportuna documentazione medica, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare una collaboratrice familiare presso l'Abitazione, compatibilmente con le disponibilità locali.

7.14. Verti Casa Assistenza

Se la prestazione richiesta dall'Assicurato non è inclusa tra le coperture presenti in Polizza oppure è già stato superato il numero degli interventi annuali previsti, Verti mette a disposizione un servizio di prenotazione per l'erogazione a pagamento della suddetta prestazione, a tariffe agevolate.

Tale servizio è subordinato alla disponibilità della rete di professionisti nella zona di ubicazione del rischio Assicurato.

I costi dei servizi e tutte le spese correlate rimangono a carico dell'Assicurato. MAPFRE ASISTENCIA è responsabile dell'erogazione del servizio.



7.15. Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Struttura Organizzativa:

- **per telefono al numero +39 0236617099**
- **via chat al numero +393895186576**
- **attraverso l'area personale**
- **attraverso la web app dedicata.**

In ogni caso l'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di Polizza, le sue generalità complete, indirizzo dell'Abitazione, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvede nel corso dell'assistenza a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, è necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso restituiti.

Una volta ricevute le informazioni e/o i documenti sopra elencati, la Struttura Organizzativa accerta che il richiedente abbia diritto alle Prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Se in un momento successivo emergesse che la Prestazione è stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia ha diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

In ogni caso la Prestazione deve essere sempre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne autorizzerà esplicitamente l'effettuazione.



8. Tutela Legale

La garanzia Tutela Legale copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Con la Tutela Legale, Verti può aiutarti anche nei casi più difficili.

La seguente garanzia opzionale è operante solo se acquistata e richiamata sulla Scheda di Polizza fino al limite del Massimale di € 10.000.

La garanzia può essere acquistata solo in abbinamento alla garanzia Danni al Fabbricato o alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.

8.1. Oggetto dell'Assicurazione

Verti fornisce all'Assicurato:

- assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile per fatti della vita privata che abbiano comportato un danno materiale e/o fisico documentato, e riconducibili alla condotta o al fatto di un terzo;
- assistenza giudiziale per la difesa nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di fatti della vita privata.

Verti terrà pertanto a proprio carico:

- spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
- eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti ai sensi del paragrafo 8.6 comma 4;
- spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, incaricati nel corso del giudizio, purché scelti in accordo con Verti ai sensi del paragrafo 8.6 comma 5;
- spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
- spese di giustizia;
- contributo unificato (Decreto Legge 11/03/2002 numero 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia è operante entro i limiti del Massimale pari a € 10.000 per ogni Sinistro senza limite per anno. È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi paragrafo 8.5.

8.2. Limitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- inviare i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e relativi atti di opposizione» spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (articolo 541 Codice di Procedura Penale).

3. Non vengono garantite le operazioni di esecuzione forzata, successive a due esiti negativi.

8.3. Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;



- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di Parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- nell'ambito della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria di Legge;
- per qualsiasi caso assicurativo inerente all'attività lavorativa o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'immobile Assicurato;
- per controversie relative alla compravendita, contratti di locazione, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- nei casi di controversie con Verti.

8.4. Soggetti assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 8.1 – Oggetto dell'Assicurazione – delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate al Contraente, Assicurato e ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

8.5. Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di Terzi nonché di procedimento penale, l'Assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

8.6. Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini di questa Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per la richiesta di risarcimento di danni extracontrattuali;
 - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di Contratto, per tutte le restanti ipotesi;
 - la data della prima violazione, in presenza di più violazioni della stessa natura.
2. La garanzia assicurativa copre i casi assicurativi insorti:
 - durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale;
 - dopo 3 mesi dalla decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del paragrafo 8.7, entro 12 mesi dalla cessazione della Polizza.
4. **La garanzia non è valida se il caso assicurativo riguarda contratti che al momento della stipulazione della Polizza sono già stati disdetti o per i quali sia stata richiesta da uno dei Contraenti la rescissione, risoluzione o modifica.**
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.



In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.



Posso scegliere un mio Legale di fiducia?

Sì, se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa penale o la rappresentanza dei tuoi interessi in un processo civile, **puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.**

Ricorda di comunicare a Verti il nominativo del Legale al momento della denuncia del Sinistro.

8.7. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve denunciare a Verti al numero 0236617010 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@verti.it) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire a Verti ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la difesa e la rappresentanza dei propri interessi, iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Verti contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

8.8. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

8.9. Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Verti si assumerà la gestione stragiudiziale dello stesso, avvalendosi anche di professionisti;
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del paragrafo 8.7;
3. La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale, se presenta possibilità di successo;
4. L'Assicurato non può concordare direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia;
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti, incaricati nel corso del giudizio, viene concordata con la Compagnia;
6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, la decisione può venire affidata, con facoltà ricorrere a vie giudiziarie, tramite un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.



8.10. Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti, o gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

8.11. Prestazioni fornite

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttori o proprietari dell'immobile Assicurato.

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttori o proprietari dell'immobile Assicurato.

Le garanzie non vengono prestate:

- **nell'ambito della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle Assicurazioni Private;**
- **alle persone assicurate nell'ambito dell'attività lavorativa.**

Le garanzie valgono per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di Terzi;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.



9. Sezione Sinistri

9. Sezione Sinistri

9.1. Norme per la denuncia dei Sinistri

In caso di Sinistro relativo alle garanzie:

- Danni al Fabbricato e al suo Contenuto,
- Furto, scippo e Rapina,
- Responsabilità Civile,
- Infortuni domestici e del tempo libero,

il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Verti, secondo quanto previsto dalle Legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- telefonare al numero del Servizio Sinistri di Verti 0261805350 entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza;
- inviare sempre a Verti la denuncia scritta del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza. In caso di Sinistro da Incendio, Furto e Rapina alla denuncia devono essere allegati:
 - denuncia alle Autorità competenti e verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti (originale o copia);
 - elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti e danneggiati;
- dare dimostrazione, alla Compagnia e ai periti, della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli. A tal fine il Contraente deve mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- conservare, fino all'avvenuto accertamento del Sinistro da parte di Verti, le tracce, gli indizi e i materiali residui
 - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali – senza avere per questo diritto ad alcun indennizzo.

9.2. Valutazione del danno

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in Polizza, che viene definito Massimale, e nei limiti di eventuali scoperti e franchigie presenti nella scheda di Polizza.

Il Massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di Sinistro.

Lo Scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

ESEMPIO: SCOPERTO

Danno: € 1.000

Scoperto: 10%

Calcolo Indennizzo: il 10% di € 1.000 è pari a € 100 In questo caso l'ammontare dell'indennizzo sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di Scoperto.

La Franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in euro, che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno:

ESEMPIO: FRANCHIGIA

Danno: € 1.000

Franchigia: € 250

Calcolo Indennizzo: la Franchigia viene dedotta dall'importo del danno, ovvero € 1.000 portando il danno potenzialmente risarcibile a € 750, ovvero l'ammontare del danno detratta la Franchigia.

L'ammontare del danno è concordato direttamente tra Verti e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.



9.3. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Danni al Fabbricato

La determinazione del valore dell'abitazione al momento del Sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi.

Danni al Contenuto e Preziosi

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro del Contenuto, fermi i limiti previsti.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto e/o alla riparazione entro 12 mesi dalla data del Sinistro, sempre che non ne derivi aggravio alla Compagnia. In caso di mancata riparazione o rimpiazzo, la Compagnia limita l'indennizzo al costo di rimpiazzo delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.

9.4. Titoli di Credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;**
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena se i titoli di credito sono diventati inefficaci per effetto della procedura di ammortamento (se prevista);
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

9.5. Raccolte e collezioni

Se la raccolta o collezione è asportata o danneggiata parzialmente, Verti indennizza il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

9.6. Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'indennizzo, l'Assicurato che: esagera dolosamente l'ammontare del danno; dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate; adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato.

9.7. Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal Contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Verti. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse.

9.8. Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Verti appena ne ha notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero viene ripartito fra Verti e l'Assicurato nella medesima proporzione.

In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo l'indennizzo ricevuto.



9.9. Pagamento di indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione indicata al paragrafo 9.1. "Norme per la denuncia dei Sinistri", Verti provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione o non sia stato comunicato all'Assicurato diniego motivato dell'indennizzo.

Verti, in base alla disponibilità della rete di riparatori e alla tipologia di danno, e previa accettazione da parte del cliente, può offrire la riparazione diretta del danno ad opera della rete selezionata di professionisti, in alternativa alla liquidazione. La riparazione avviene senza anticipo di somme di denaro da parte dell'Assicurato, al netto delle franchigie e degli scoperti presenti in Polizza per la garanzia colpita, che rimarranno a carico dell'Assicurato.

La rete di riparatori convenzionati sarà responsabile della riparazione del danno e dell'erogazione di ogni eventuale servizio aggiuntivo reso dalle stesse.

9.10. Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore del limite di indennizzo indicato sulla scheda di Polizza.

9.11. Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto all'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Verti è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio Contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri Assicuratori.

9.12. Riduzione della Somma assicurata, limitatamente alle garanzie danni da Furto

Le somme assicurate devono intendersi come limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo; pertanto, in caso di Sinistro, le somme assicurate stesse e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti di un importo pari all'indennizzo riconosciuto, con effetto immediato e fino al termine del Contratto in corso.

9.13. Gestione delle vertenze e spese di resistenza, limitatamente alle garanzie Responsabilità civile della famiglia e del Proprietario

Verti assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Verti le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad 1/4 del Massimale stabilito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Verti e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati.



Allegato 1 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie

Garanzia	Prestazioni	Massimale/Somma Assicurata	Scoperto e Minimo/ Franchigia
Danni al fabbricato	Incendio e rischi accessori	€ 500.000	€ 0, € 200, € 400
Danni al fabbricato	Fenomeno elettrico	€ 1.500 per Sinistro	€ 0, € 200, € 400
Danni al fabbricato	Eventi atmosferici	€ 5.000 per anno	€ 0, € 200, € 400
Danni al fabbricato	Sovraccarico di neve	€ 500.000	€ 0, € 200, € 400
Danni al fabbricato	Eventi sociopolitici	€ 500.000	€ 0, € 200, € 400
Danni al fabbricato	Danni da acqua	€ 500.000	€ 0, € 200, € 400
Danni al fabbricato	Indennità aggiuntive: spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico	20% dell'indennizzo liquidato	€ 0, € 200, € 400
Danni al fabbricato	Spese sostenute per mancato godimento dei locali, spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi, onorari dei periti, consulenti, ingegnerie architetti, oneri di urbanizzazione dovuti al comune	10% della Somma assicurata	€ 0, € 200, € 400
Spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua	Spese sostenute per la ricerca, riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti spese per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato	€ 2.500 per Sinistro	€ 0, € 200, € 400
RC Incendio	n.d.	3 opzioni: € 500.000 – € 1.000.000 – € 2.000.000	€ 0, € 200, € 400
Danni al contenuto	Incendio e rischi accessori – Eventi atmosferici– Sovraccarico di neve – Eventi sociopolitici – Danni da acqua – Indennità aggiuntive	6 opzioni: € 10.000 – € 20.000 – € 30.000 – € 40.000 – € 50.000 – € 75.000. Per eventi atmosferici 10% della Somma assicurata "Danni al Contenuto" . Preziosi, gioielli, oggetti d'oro/argento/platino, carte valori, titoli di credito, pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte con il massimo di indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto . Denaro contante, con il massimo di indennizzo di € 1.500 . Contenuto delle pertinenze e il vestiario, oggetti personali e preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari nei Locali di villeggiatura con il limite di indennizzo di € 500 per singolo oggetto e per un Massimale pari al 10% della Somma assicurata . Per ogni oggetto assicurato l'indennizzo non può superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del Sinistro.	€ 0, € 200, € 400



Garanzia	Prestazioni	Massimale/Somma Assicurata	Scoperto e Minimo/ Franchigia
Furto del contenuto ⁽¹⁾	n.d.	4 opzioni: € 5.000 – € 10.000 – € 15.000 – € 20.000. Mobilio e arredamento, pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte con il massimo di indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto . Contenuto delle pertinenze e il vestiario, gli oggetti personali e i preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari nei Locali di villeggiatura con il limite di indennizzo di € 500 per singolo oggetto e per un massimale pari al 10% della somma assicurata . Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti vandalici commessi dai ladri durante il furto o la rapina; le spese per riparare i locali danneggiati durante il furto o la rapina, nei limiti del 10% della somma assicurata .	€ 200, € 400
Gioielli e preziosi ⁽²⁾	n.d.	2 opzioni: € 3.000 – € 5.000. Preziosi, gioielli, oggetti d'oro/argento/platino, carte valori, titoli di credito, denaro contante contenuti nell'abitazione di proprietà, nei limiti della Somma assicurata e di € 500 per il denaro contante . Preziosi, denaro contante e valori nei Locali di villeggiatura con il limite di indennizzo di € 500 per singolo oggetto e per un Massimale pari al 10% della Somma assicurata .	€ 200, € 400
Scippo e rapina ⁽³⁾	n.d.	2 opzioni: € 1.500 – € 2.500. Pellicce, capi di abbigliamento e oggetto di ornamento personale, borse orologi, occhiali, telefoni, cellulari, smartphone, gioielli, oggetti d'oro/argento/platino, pietre preziose, carte valori, titoli di credito, a seguito di scippo, rapina, furto con destrezza o a seguito di malore. Per ogni oggetto assicurato l'indennizzo non può superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del Sinistro .	€ 200, € 400
RC vita privata	n.d.	3 opzioni: € 500.000 – € 1.000.000 – € 2.000.000	€ 0, € 200, € 400
RC animali domestici	n.d.	2 opzioni: € 500.000 – € 1.000.000	€ 0, € 200, € 400
RC proprietario	n.d.	3 opzioni: € 500.000 – € 1.000.000 – € 2.000.000	€ 0, € 200, € 400
RC affittuario	n.d.	3 opzioni: € 500.000 – € 1.000.000 – € 2.000.000	€ 200, € 400
Infortuni domestici	n.d.	Somma assicurata: € 50.000	5%
Assistenza casa	n.d.	coperture specifiche	n.d.
Assistenza vita privata	n.d.	coperture specifiche	n.d.
Tutela giudiziaria	n.d.	€ 10.000	n.d.

(1) È previsto un Periodo di carenza di 30 giorni per la garanzia Furto del Contenuto, Gioielli e Preziosi e Scippo e Rapina nel caso in cui non siano già presenti senza interruzioni e fino alla scadenza della Polizza precedente.

(2) È previsto un Periodo di carenza di 30 giorni per la garanzia Furto del Contenuto, Gioielli e Preziosi e Scippo e Rapina nel caso in cui non siano già presenti senza interruzioni e fino alla scadenza della Polizza precedente.

(3) È previsto un Periodo di carenza di 30 giorni per la garanzia Furto del Contenuto, Gioielli e Preziosi e Scippo e Rapina nel caso in cui non siano già presenti senza interruzioni e fino alla scadenza della Polizza precedente.



Informativa Privacy – Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, numero 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”), prevede in capo a **Verti Assicurazioni S.p.A.** con sede in Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – (brevemente “Verti”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire al potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l’“interessato”) la presente informativa relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

L’interessato attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche – anche registrate – servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo (“preventivazione”) e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria dell’interessato. Informativa SIC consultabile su: <https://www.verti.it/privacy/>.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Descrizione	Informazione
Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento:	• Preventivazione • Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo • Prevenzione e investigazione delle frodi • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi di Verti, invio di informazioni e pubblicità concernente prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti, elaborazione di un profilo per la personalizzazione delle comunicazioni • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione e base giuridica del trattamento	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	I Dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere effettuati trasferimenti di dati verso paesi terzi nei termini indicati nell’Informativa Supplementare.
Conservazione dei dati	I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativi-contabili o per garantire l’espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.



In ogni caso, l'interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Nel caso in cui i Dati forniti, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, provengano da persone diverse dall'interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

L'interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento.

L'interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.



Informativa supplementare relativa alla protezione dei dati – Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento e dati di contatto

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i “Dati”) dal potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l’“interessato”) inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “Verti”) Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** +3902217251
- **Indirizzo web:** <https://www.verti.it/tutto-online/contattaci> – Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it.

Il Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- Dati raccolti direttamente presso l’interessato;
- Dati ottenuti da fonti diverse dall’interessato e di cui maggiore dettaglio è fornito nella sezione **3. Origine dei dati personali** e/o nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

Le categorie di dati che, ove necessario, saranno trattate da Verti sono le seguenti:

- Dati identificativi: carta di identità, indirizzo postale o elettronico, voce, numero di telefono, nome e cognome, firma, firma elettronica, tessera sanitaria, IP;
- Dati relativi al bene da assicurare: targa, (in caso di immobili: dati catastali, indirizzo dell’immobile);
- Dati relativi alle caratteristiche personali: stato civile, data di nascita, luogo di nascita, età, sesso, nazionalità;
- Dati economici, finanziari e assicurativi: dati bancari, codice IBAN;
- Dati accademici e professionali: titolo di studio;
- Dati relativi al dettaglio occupazionale: professione;
- Dati particolarmente protetti: dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari dell’interessato.

Non tutte le categorie di dati sopra dettagliate vengono utilizzate per tutti i trattamenti di dati dettagliati nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all’interessato provenienti dalle seguenti fonti:

- Forniti direttamente dall’interessato e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- Forniti da un intermediario assicurativo;
- Altre società del Gruppo MAPFRE con le quali l’interessato intrattiene o ha mantenuto un rapporto contrattuale o con le quali ha richiesto la stipula di assicurazioni;
- Altre società appartenenti o meno al Gruppo MAPFRE con cui Verti ha accordi di collaborazione autorizzate dall’interessato a condividere i suoi dati personali con Verti;
- Disponibili presso la banca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni);
- Sistemi comuni di informazioni creditizie;



- vii. Anche dati di origine esterna ottenute da fonti pubbliche che verranno utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state create, come quelle relative a dati geografici, sociodemografici e statistici;
- viii. Professionisti o fornitori di servizi che forniscono informazioni sulla valutazione o stima di beni immobili o veicoli. Fornitori di servizi coperti dalle polizze o fornitori di servizi consigliati e concordati, inclusi operatori e centri sanitari, officine di riparazione veicoli, professionisti o aziende di riparazioni domestiche, esperti o altri professionisti simili, a seconda dei casi.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

A. Di seguito sono dettagliate le diverse finalità per le quali Verti tratta i dati personali degli interessati che richiedono un preventivo

- i. Trattamenti effettuati in applicazione di **misure precontrattuali**:
 - calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
 - Inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
 - Inserendo – per il calcolo del preventivo di una polizza a copertura della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie – solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", ecc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (esempio: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la c.d. Preventivazione "veloce";
 - Inserendo – per il calcolo del preventivo di una polizza casa e famiglia – dati specifici tra cui: cap dell'abitazione, tipologia dell'abitazione, metratura, al fine di ottenere una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a scelta dell'utente, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte dell'utente stesso di tutti i dati necessari, tra cui i dati del proprietario o dell'affittuario.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato e anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio, a scadenza del periodo assicurativo, di una e-mail con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora l'interessato decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, i Dati includeranno anche quelli relativi alla carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della pratica nel corso del tempo.

- ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti:
 - a. valutazione e delimitazione del rischio, prevenzione ed investigazione delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
 - b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli Enti governativi che lo richiedono;
 - c. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:

- Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore. In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.
- La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.



- iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse**:
 - a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i Dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
 - b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
 - c. Comunicazioni volte a invitare all'acquisto del preventivo nel periodo di validità dello stesso – 60 giorni.
- iv. Trattamento effettuato in base all'articolo 130 comma 4° del Codice della Privacy:
 - a. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.
- v. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:
 - a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato. La mancata accettazione del trattamento di cui alla lettera **a.**, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'articolo 130 comma 4° Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iv lettera a.**
 - b. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
 - c. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
 - d. Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze. Come avviene la profilazione:
 - sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
 - successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.

I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto 2. **"Categorie di dati personali"**.

B. Di seguito sono riportate le diverse finalità per le quali verti tratta i dati personali delle parti interessate che stipulano un contratto di assicurazione:

- i. Trattamenti effettuati **per l'esecuzione del contratto**:
 - a. Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa;
 - b. Gestione e liquidazione dei sinistri, incluse perizie e valutazioni dei danni, e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa;
 - c. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicurato;
 - d. Trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi;



- e. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
 - f. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono – anche cellulare –, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;
 - g. Nel caso di assicurazione collettiva, le informazioni di base sull'identità dell'Assicurato e quelle relative al contratto di assicurazione possono essere comunicate al Contraente che ha stipulato la polizza al fine di informarlo relativamente ai soggetti coperti in un dato momento.
- Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti

- a. Gestire la risoluzione dei reclami e dei conflitti che possono sorgere tra Assicurati, Beneficiari, terzi danneggiati;
- b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli enti governativi che lo richiedono;
- c. Rilasciare a favore del proprietario del veicolo e dell'assicurato del veicolo assicurato un certificato che accrediti i sinistri corrispondenti agli ultimi cinque anni di assicurazione;
- d. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:

- Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.

In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.

- La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse**:

- a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
- b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria clientela e identificare le tendenze del mercato;
- c. Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction/Experience") al fine di effettuare indagini circa il grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati, nonché condurre un'analisi sulla qualità percepita dall'Interessato in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. Le interviste/questionari saranno indirizzati ai recapiti già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

Verti potrà inoltre contattare l'interessato, anche a seguito di mancato rinnovo del contratto e per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla scadenza dello stesso. È facoltà dell'interessato rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica e non verranno utilizzati per ulteriori scopi.

iv. Trattamento effettuato in base all'**articolo 130 comma 4° del Codice della Privacy**:

- a. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.

v. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:

- a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato. La mancata accettazione del trattamento di cui alla lettera



a, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'articolo 130 comma 4° Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento B), iv lettera a.**

- b. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
- c. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
- d. Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze.

Come avviene la profilazione:

- sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
- successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.

I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto **2. "Categorie di dati personali"**.

5. Periodo di conservazione dei Dati

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati dell'interessato:

- A. Se gli interessati **non hanno ancora stipulato il contratto di assicurazione**
 - a. In generale, i dati saranno conservati per tutto il tempo in cui rimane in vigore l'offerta assicurativa prodotta in risposta alla richiesta dell'interessato;
 - b. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
 - c. Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati;
 - d. Per finalità di marketing e profilazione i dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso, se successivo.
- B. Se gli interessati **hanno già stipulato l'assicurazione** i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. L'obbligo di conservazione stabilito dalla legge;
 - b. Durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto;
 - c. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
 - d. Per finalità di marketing e profilazione i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.
 - e. Area riservata "MY Verti": verrà cancellata dopo 24 mesi dalla scadenza dell'ultima polizza e in assenza di sinistri visualizzabili.

6. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della c.d. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.



7. Destinatari dei Dati

Verti comunicherà i Dati degli interessati per le finalità descritte nella sezione 4. **Finalità e basi giuridiche del trattamento** esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

1. Enti pubblici, Eiopa, Agenzia delle entrate, Giudici e tribunali e, in generale, autorità competenti, quando la Compagnia è legalmente obbligata a fornirli;
2. All'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa". I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 4, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
3. Essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
4. Con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
 - ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
 - Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Potranno essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso Paesi terzi. Tali trasferimenti avranno luogo verso Paesi dove non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando saranno essenziali per adempiere alle finalità indicate, applicandosi, in ogni caso le garanzie adeguate per il rispetto della normativa di protezione dei dati.

Per i paesi in cui esiste una decisione di adeguatezza approvata dalla Commissione europea, la garanzia sarà tale decisione. In mancanza di una decisione di adeguatezza, si procederà sulla base dell'applicazione di adeguate garanzie, che possono essere:

- i. la firma di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati adottate dalla Commissione europea o
- ii. per i trasferimenti internazionali tra le entità del Gruppo MAPFRE, le Norme Vincolanti d'Impresa (di seguito "BCR") approvate dalle entità del Gruppo MAPFRE. È possibile accedere al contenuto delle BCR, nonché consultare l'elenco di tali entità del Gruppo MAPFRE sul sito web aziendale: www.verti.it, nella sezione privacy.

In ogni caso, qualora fosse necessario effettuare un trasferimento internazionale verso Paesi che non dispongono di una decisione di adeguatezza, e non fosse possibile utilizzare le garanzie descritte nel paragrafo precedente, il trasferimento internazionale sarà effettuato in conformità con le deroghe per specifiche situazioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi

L'accesso all'Area Personale di Verti e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.



Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad esempio a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere “occupate” da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente (articoli dal 15 al 22 del Regolamento), l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 4, lettera v, senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui l'interessato si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante:

- i. accesso all'area riservata – My Verti –
- ii. richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi)
- iii. collegandosi al sito www.verti.it/tutto-online/contattaci – Sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

10. Reclami davanti all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Compagnia per presentare eventuali reclami in merito alla protezione dei dati.

Inoltre, informiamo che, qualora si ritenga che i dati dell'interessato non siano stati trattati in conformità con la normativa, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati, attraverso la pagina web dedicata.



Allegato 3 – Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi

AVVERTENZA – Il Distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della Proposta o del Contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il Contraente lo consente (articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il Contraente

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

- Verti Assicurazioni S.p.A.** è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sezione I, al numero 1.00134, del Registro delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: +39 02 21725 1 – E-mail: informazioni@verti.it – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it solo per ricezione PEC
- Sito internet: www.verti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Impresa vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari), non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del decreto legislativo numero 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), né una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei a prevenire e identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che detti eventuali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, a quest'ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

I dipendenti dell'Impresa direttamente coinvolti nella attività distributiva [così come le società terze titolari dei call center di cui Verti si avvale e i loro dipendenti] non percepiscono alcuna forma di compenso correlata o commisurata a tale attività che risulti quindi in combinazione con la remunerazione o i corrispettivi normalmente percepiti e previsti dai rispettivi contratti anche di lavoro.

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

- carta di credito, bonifico bancario, PayPal e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti".

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa assicuratrice.

I reclami all'impresa assicuratrice devono essere indirizzati all'Ufficio Reclami, utilizzando il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it. In alternativa, è possibile inviare una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). È necessario specificare il numero di Polizza, di preventivo o di Sinistro. È possibile utilizzare anche il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul



sito www.ivass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine massimo per l'impresa assicuratrice per riscontrare il reclamo è di 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

b. Il contraente inoltre ha la facoltà di: presentare ricorso **all'Arbitro Assicurativo**, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, numero 98). La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.

Negoziazione assistita. Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **La procedura è obbligatoria per controversie relative a Sinistri R.C. Auto.**

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Conciliazione Paritetica: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. Auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di:

- a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge;
- b) rifiuto del Risarcimento;
- c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria.

Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).

Arbitrato: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto: consulta il sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net> o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante oppure

c. L'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo.